



## **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

Sede legale: Siena, Piazza Salimbeni n. 3  
Iscritta al n. 5274 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 1030.6  
Capogruppo del "Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena"  
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 15.692.799.350,97  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, codice fiscale e partiva IVA n. 00884060526  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

## **NOTA INFORMATIVA**

---

La Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 24 ottobre 2017 a seguito della comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa stessa da parte della Consob con nota del 24 ottobre 2017, protocollo n. 0119731/17.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., depositato presso la Consob in data 24 ottobre 2017, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 24 ottobre 2017, protocollo n. 0119730/17, e alla Nota di Sintesi di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. depositata presso la Consob in data 24 ottobre 2017, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da parte della Consob con nota del 24 ottobre 2017, protocollo n. 0119731/17.

**L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione e il relativo Supplemento sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Siena, Piazza Salimbeni n. 3) e sul sito internet [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it).

[QUESTA PAGINA É STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## **AVVERTENZE**

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi e nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari oggetto di investimento, riportati nel Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo II (Fattori di Rischio) della Nota Informativa sugli strumenti finanziari.*

\* \* \* \*

1. Il presente Documento di Registrazione - unitamente alla Nota di Sintesi e alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari - costituisce il prospetto informativo di quotazione delle Nuove Azioni emesse nell'ambito del Rafforzamento Patrimoniale (cfr. *infra*) di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**", "la **Banca**" o l'"**Emittente**").

Preso atto dell'impossibilità di portare a termine l'operazione di rafforzamento patrimoniale annunciata dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 29 luglio 2016, quest'ultima - in data 23 dicembre 2016 - ha inviato alla Banca Centrale Europea ("**BCE**") un'istanza di sostegno straordinario e temporaneo per l'accesso alla ricapitalizzazione precauzionale, ai sensi dell'art. 32, comma 4 della Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "**BRRD**"). Come previsto dal Decreto Legge 23 dicembre 2016 n. 237, convertito con modifiche dalla legge 17 febbraio 2017 n. 15 ("**Decreto 237**"), la Banca ha altresì presentato il Piano di Ristrutturazione per il periodo 2017-2021 alla Commissione Europea che, a esito della verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa in materia di aiuti di Stato a favore delle banche, lo ha approvato in data 4 luglio 2017.

Tra le azioni essenziali del Piano di Ristrutturazione in parola - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2017 e dalla Commissione Europea in data 4 luglio 2017 - vi sono: (i) il Rafforzamento Patrimoniale, attuato in esecuzione delle disposizioni contenute nel Decreto Ricapitalizzazione (cfr. *infra*) e nel Decreto *Burden Sharing* (cfr. *infra*); (ii) l'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio; e (iii) la Cessione del Portafoglio *Non Performing Loans* ("**NPLs**"). In merito si evidenzia altresì che gli impegni previsti dalla Commissione Europea prevedono, tra l'altro, che il MEF dismetta la propria partecipazione entro la fine del Piano di Ristrutturazione, ossia nel 2021. Gli investitori devono considerare che non vi è alcuna certezza in ordine alla circostanza che la Banca sia in grado di realizzare, in tutto o in parte, gli obiettivi o gli impegni assunti nell'ambito del Piano di Ristrutturazione e che le assunzioni si verifichino secondo i tempi e le misure attese.

In data 27 luglio 2017 il MEF ha emesso il Decreto Ricapitalizzazione e il Decreto *Burden Sharing*, (congiuntamente i "**Decreti Ministeriali**") disciplinanti, rispettivamente, (a) l'Aumento di Capitale della Banca per un importo pari a Euro 3.854.215.456,30 a servizio della sottoscrizione di n. 593.869.870 azioni (al prezzo unitario di Euro 6,49) da parte del MEF eseguita in data 3 agosto 2017, e (b) l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'art. 22, commi 2 e 4 del Decreto 237 ("**Burden Sharing**"), nonché l'aumento di capitale della Banca per un importo pari a Euro 4.472.909.844,60 con conseguente emissione di n. 517.099.404 azioni assegnate (al prezzo unitario di Euro 8,65), in data 1° agosto 2017, ai portatori dei Titoli *Burden Sharing* (i titoli subordinati oggetto di conversione nelle Azioni *Burden Sharing*). Le azioni assegnate al MEF unitamente alle Azioni *Burden Sharing* costituiscono le "**Nuove Azioni**".

Per effetto dell'esecuzione del Rafforzamento Patrimoniale, perfezionato nell'agosto 2017, il capitale sociale della Banca si è incrementato per un importo complessivo di Euro 8.327 milioni. A seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale riservato al MEF - quest'ultimo detiene il 52,184% del capitale sociale della Banca, e, di conseguenza, detiene il controllo di diritto (per informazioni di dettaglio in merito agli impatti sul patrimonio della Banca derivanti dal Rafforzamento Patrimoniale, si confronti la Premessa e il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5.8 del Documento di Registrazione).

Si precisa, infine, che alla Data del Documento di Registrazione: (i) in relazione all'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio la Banca ha pubblicato, in data 5 ottobre 2017, un comunicato stampa ai sensi dell'art. 102 del TUF annunciando l'Offerta e le principali caratteristiche della stessa, che non è ancora

iniziata (cfr. Paragrafo 4.1.3 (b) del Documento di Registrazione), e (ii) con riferimento alla Cessione del Portafoglio NPLs si evidenzia che la stessa prevede un prezzo di cessione pari ad Euro 5.450 milioni, che rappresenta un importo rilevante anche ove confrontato con il Rafforzamento Patrimoniale, pari a Euro 8.207 milioni, il cui dimensionamento peraltro considera specificamente le maggiori rettifiche su crediti per circa Euro 4 miliardi di Euro.

Inoltre, si consideri che i crediti inclusi in tale Portafoglio non sono stati ancora ceduti (sebbene larga parte dei relativi effetti economici connessi alla cessione siano stati contabilizzati nel bilancio semestrale consolidato dell'Emittente al 30 giugno 2017). Infine, i contratti della Cartolarizzazione (che l'Emittente si attende non si discosteranno in maniera significativa dalle condizioni generali previste nell'accordo vincolante concluso con Quaestio Capital Management SGR S.p.A. firmato il 27 giugno 2017, l'“**Accordo Quaestio**”) non sono stati sottoscritti e si prevede che il deconsolidamento del Portafoglio NPLs avvenga entro il primo semestre 2018, subordinatamente all'esecuzione dell'operazione nei termini concordati e, in particolare, al trasferimento dei Titoli Mezzanine e dei Titoli Junior e della *governance* a Quaestio Capital Management SGR S.p.A. (cfr. Paragrafo 4.1.3 (c) del Documento di Registrazione).

2. Come detto, il Piano di Ristrutturazione del Gruppo riferito al periodo 2017-2021 è stato approvato dalla Commissione Europea in data 4 luglio 2017. Tale Piano contiene gli obiettivi e *target* che l'Emittente si attende debbano essere raggiunti dall'Emittente stesso e dal Gruppo nonché taluni impegni (“*commitment*”) che l'Emittente ha assunto in coerenza con i limiti fissati dalla Commissione Europea ai fini dell'erogazione degli aiuti di Stato.

Il Piano di Ristrutturazione contiene un insieme di previsioni e stime basate sulla realizzazione di eventi futuri o azioni da intraprendere, da parte degli amministratori dell'Emittente, comprensive di assunzioni ipotetiche soggette ai rischi e alle incertezze che caratterizzano, tra l'altro, l'attuale scenario macroeconomico e l'evoluzione del quadro normativo. Tra tali assunzioni rilevano la positiva conclusione della Cessione del Portafoglio NPLs, l'ottenimento del *waiver* sui modelli LGD, da parte della BCE, l'evoluzione positiva del contesto macroeconomico in linea con quanto ipotizzato nell'analisi di scenario, il miglioramento della qualità del credito e del *credit risk management* con la conseguente riduzione sostanziale del relativo costo, il riequilibrio strutturale della posizione di liquidità, la realizzazione delle operazioni di cessione della piattaforma di recupero crediti in sofferenza nonché la chiusura delle banche estere, l'impatto connesso all'introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 al 1° gennaio 2018, il mantenimento degli attuali requisiti patrimoniali minimi regolamentari richiesti dalla BCE ad esito della SREP Decision (cfr. *infra*), e l'inefficacia degli accordi e/o delle clausole relativi al FRESH (*Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid Preferred Securities*) 2008 alla base della riclassifica da *Additional Tier 1* a CET1 della quota connessa al nominale delle Azioni FRESH 2008 (cfr. *infra*). In merito gli investitori devono considerare che non vi è alcuna certezza in ordine alla circostanza che la Banca sia in grado di realizzare, in tutto o in parte, gli obiettivi e gli impegni assunti nell'ambito del Piano di Ristrutturazione e che le assunzioni si verifichino secondo i tempi e le misure attese (cfr. Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).

2.1 L'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio (anche “**Offerta**”) si inserisce nel contesto delle misure italiane di attuazione della procedura di ricapitalizzazione precauzionale della Banca, come previste dal Decreto 237 e il relativo controvalore massimo, pari a Euro 1.536 milioni, è stato considerato nell'ambito degli aiuti di Stato del Piano di Ristrutturazione. In particolare, l'articolo 19, comma 2, del Decreto 237 prevede che il MEF in caso di transazione tra la Banca o una società del Gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito del *Burden Sharing* - al ricorrere cumulativamente di alcune condizioni - possa acquistare le azioni rivenienti dallo stesso.

In particolare, è previsto che i soggetti legittimati ad aderire all'Offerta (ossia, gli ex portatori dei Titoli Upper Tier 2 che abbiano le caratteristiche illustrate nella Premessa e nel Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5.8 del Documento di Registrazione) ricevano, in cambio delle Azioni *Burden Sharing*, titoli di debito aventi durata comparabile alla vita residua dei Titoli Upper Tier 2, ai termini e conformemente

alle condizioni indicate nel relativo Documento di Offerta. Si consideri che ai fini dell'acquisto da parte del MEF delle Azioni *Burden Sharing* che saranno validamente conferite in adesione all'Offerta il MEF dovrà emanare un apposito decreto ministeriale. Tale decreto dovrà essere emanato prima della pubblicazione del documento relativo all'Offerta e della conseguente apertura del periodo di adesione alla stessa. Ove, per qualsivoglia ragione il MEF non adotti tale decreto o, comunque, non lo pubblichi (ad esito dell'apposizione del visto sullo stesso da parte della Corte dei Conti) in tempo utile per avviare l'Offerta e tenere la Data di Scambio della stessa entro il 25 novembre 2017, l'Offerta non potrà essere finalizzata e si intenderà decaduta. Di conseguenza le Azioni *Burden Sharing* saranno restituite e le rinunce e gli impegni assunti dagli aderenti ai fini della transazione saranno inefficaci.

Come detto, alla data di approvazione del Piano di Ristrutturazione la Banca ha stimato il controvalore dell'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio in Euro 1.536 milioni e tale importo è stato considerato nell'ambito degli aiuti di Stato. La previsione di tale controvalore massimo dell'Offerta implica che eventuali richieste di adesione eccedenti il controvalore di Euro 1.536 milioni non potranno essere soddisfatte e si dovrà procedere al riparto. Infatti dal momento che, come detto, il controvalore massimo ricompreso negli aiuti di Stato previsti dal Piano di Ristrutturazione è di Euro 1.536 milioni non sono state considerate, ai fini di detto Piano, soluzioni diverse dal riparto. Di conseguenza, i soggetti legittimati che abbiano chiesto di aderire all'Offerta potrebbero non essere in grado di portare in adesione alla stessa tutte le Azioni *Burden Sharing* assegnate in sede di conversione.

Resta fermo che, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ricorrere al riparto, le rinunce e obblighi degli aderenti, sorti in virtù dell'adesione all'Offerta e alla Transazione, sarebbero riferibili a tutte le Azioni *Burden Sharing* possedute da coloro che avranno aderito all'Offerta, indipendentemente dal fatto che la loro richiesta venga integralmente accettata o sia soggetta a riparto. Tale circostanza potrebbe rendere meno conveniente l'adesione da parte degli aventi diritto all'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio. Conseguentemente, il numero degli aderenti potrebbe essere ridotto o nullo.

L'eventuale soccombenza della Banca in uno o più contenziosi che dovessero essere intentati ai suoi danni, in caso di mancata adesione o di adesione parziale all'Offerta, in relazione alle modalità di esecuzione dell'Offerta e della Transazione ovvero nel caso di decadenza dell'Offerta potrebbe produrre effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (a titolo esemplificativo, in relazione ad eventuali richieste di risarcimento del danno e/o in termini di danno reputazionale). Alla Data del Documento di Registrazione la Banca non ha effettuato accantonamenti in relazione a tale rischio di contenzioso, non essendo state intraprese specifiche azioni giudiziarie nei confronti della stessa che facciano sorgere i presupposti per procedere ad effettuare accantonamenti (si evidenzia che il valore nominale dei Titoli UT2 alla data del *Burden Sharing* prima della conversione in Azioni *Burden Sharing* era pari a circa Euro 2 miliardi, valore che non è comunque indicativo del *petitum* dell'eventuale contenzioso).

Non è, peraltro, possibile escludere che anche i soggetti che aderiscono all'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio possano poi promuovere azione nei confronti dell'Emittente contestando l'effetto transattivo della medesima.

Nonostante la Banca ritenga di aver dato attuazione correttamente a quanto previsto dal Decreto 237 e nel Decreto *Burden Sharing*, non è possibile escludere che i portatori dei Titoli *Burden Sharing* avanzino interpretazioni diverse dei sopra citati provvedimenti e, sulla base di queste, decidano di agire nelle sedi competenti anche nei confronti della Banca a tutela dei propri diritti.

Inoltre - nonostante la Banca ritenga di aver dato attuazione correttamente a quanto previsto dall'articolo 22, comma 4 del Decreto 237- non si può escludere che - a fronte dell'interpretazione adottata dalla Banca relativamente all'implementazione del Decreto 237, che ha condotto a considerare inefficaci alcuni accordi e/o clausole del FRESH 2008 - le controparti degli accordi sottostanti l'emissione dei Titoli FRESH 2008, nonché i medesimi portatori dei Titoli FRESH 2008 possano agire nei confronti della Banca contestando l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 22, comma 4 del Decreto 237 agli accordi e/o clausole considerati inefficaci. In tal caso non è possibile

escludere che tali accordi e/o clausole rimangano in essere (per maggiori informazioni sulla struttura FRESH 2008 si veda il Paragrafo 5.1.5.3 del Documento di Registrazione).

In tal caso la Banca potrebbe dover continuare a corrispondere, in presenza di taluni presupposti (quali, la presenza di utili distribuibili e il pagamento di dividendi relativi alle azioni ordinarie della Banca), la remunerazione prevista per le azioni della Banca sottoscritte da JP Morgan nell'ambito della struttura FRESH 2008 (le "**Azioni FRESH 2008**"). In tal caso (i) da un punto di vista prudenziale, l'operazione FRESH 2008, come detto, non verrebbe meno e dovrebbe continuare a essere qualificata come *Additional Tier 1* e non come CET1, e (ii) anche nell'ottica di una potenziale operazione di aggregazione, la politica dei dividendi della Banca ne risulterebbe condizionata (per informazioni di dettaglio in ordine agli impatti sul Piano di Ristrutturazione derivanti dall'eventuale permanenza degli accordi e/o delle clausole relativi alla struttura FRESH 2008 considerati inefficaci ai sensi del Decreto 237, si rinvia al Paragrafo 4.1.3 (a) del Documento di Registrazione).

L'eventuale soccombenza della Banca in uno o più contenziosi che dovessero essere intentati ai suoi danni in relazione all'applicazione, o interpretazione, del Decreto 237 - anche in relazione all'operazione FRESH 08 - e/o del Decreto Burden Sharing potrebbe produrre effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo (a titolo esemplificativo, in relazione a eventuali richieste di risarcimento del danno o in termini di danno reputazionale). Alla Data del Documento di Registrazione la Banca non ha effettuato accantonamenti in relazione a tale rischio di contenzioso, non essendo state intraprese specifiche azioni giudiziarie nei confronti della Banca, che facciano sorgere i presupposti per procedere a effettuare accantonamenti.

Secondo le stime effettuate dalla Banca, in caso di adesione all'Offerta per l'intero controvalore della stessa, sulla base del prezzo massimo previsto dal Decreto 237, il MEF verrebbe a possedere una partecipazione pari a circa il 68% del capitale sociale di BMPS. In merito si consideri che, a seguito dell'acquisizione da parte del MEF della quota di controllo dell'Emittente, sono in corso valutazioni e confronti in merito ad eventuali modifiche dello Statuto sociale della Banca per quanto concerne, in particolare, le disposizioni relative alle modalità di elezione degli organi sociali, considerato che l'attuale formulazione discende dalla legislazione inerente il controllo delle banche da parte delle fondazioni bancarie, oggi non più attuale. All'esito di tali valutazioni l'Assemblea degli azionisti potrebbe essere convocata, se del caso anche entro la fine del 2017, per le deliberazioni di competenza, previa informativa ai sensi delle applicabili disposizioni di legge. Non si può escludere, allo stato, che, in tale contesto, possa essere proposto agli azionisti anche un rinnovo degli organi sociali in carica alla Data del Documento di Registrazione prima della loro naturale scadenza.

2.2 Tra le azioni principali poste alla base del Piano di Ristrutturazione del Gruppo BMPS (approvato dalla Commissione Europea il 4 luglio 2017) vi è la Cessione del Portafoglio NPLs, ovvero la dismissione di un portafoglio di crediti in sofferenza con un valore contabile lordo al 31 dicembre 2016 di circa 26 miliardi di Euro, mediante un'operazione di Cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 e attraverso l'intervento del Fondo Atlante II (gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A.), con il quale, in data 27 giugno 2017, è stato firmato un accordo vincolante per l'acquisto del 95% dei Titoli Mezzanine e dei Titoli Junior. L'operazione di Cessione del Portafoglio NPLs prevede l'esecuzione in più fasi, di cui la seconda (che comporterà il deconsolidamento del Portafoglio NPLs, subordinatamente all'esecuzione dell'operazione nei termini concordati e, in particolare, al trasferimento dei Titoli Mezzanine e dei Titoli Junior e della *governance* a Quaestio Capital Management SGR S.p.A.) è previsto che si concluda entro il primo semestre 2018. L'Accordo Quaestio è subordinato tra l'altro alla conclusione dell'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio. A parere dell'Emittente il tenore letterale del termine conclusione prescinde dai risultati dell'Offerta stessa. L'Accordo Quaestio non prevede viceversa la decadenza dell'Offerta e quindi, in tale ipotesi, si verificherebbe la risoluzione dell'Accordo. In tal caso, che potrebbe verificarsi unicamente in caso di mancata emissione del decreto relativo all'acquisto, da parte del MEF, delle Azioni Burden Sharing portate in adesione all'Offerta, la Banca potrebbe trovarsi nella condizione di non poter realizzare la Cessione del Portafoglio NPLs, evento che comporterebbe il mancato rispetto di uno dei *commitment*

del Piano di Ristrutturazione approvato dalla Commissione Europea, circostanza quest'ultima che non consentirebbe il completamento del percorso di ristrutturazione del Gruppo.

Al riguardo si evidenzia che la Cessione del Portafoglio NPLs - oltre a costituire una delle principali assunzioni su cui si fonda il Piano di Ristrutturazione del Gruppo BMPS - rappresenta uno dei presupposti sulla base dei quali è stato condotto il *Supervisory Review and Evaluation Process* (“**SREP**”) le cui risultanze sono state comunicate dalla BCE alla Banca in data 19 giugno 2017 (“**SREP Decision**”), nonché uno degli impegni che la Banca ha assunto nei confronti della Commissione Europea.

In particolare, nell'ambito della *SREP Decision*, la BCE ha riscontrato come la qualità del portafoglio crediti del Gruppo continui a rimanere molto debole, con l'esposizione ai crediti *non performing* che rappresenta circa un terzo delle esposizioni totali, nonostante le misure adottate da BMPS sino alla data della *SREP Decision*. Al riguardo si evidenzia che al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 l'incidenza dei Crediti Deteriorati del Gruppo BMPS, sia nel loro complesso sia nelle singole categorie delle Sofferenze, Inadempienze probabili ed Esposizioni Scadute deteriorate è superiore a quella dei primi 5 gruppi bancari italiani al netto di BMPS (sulla base dei dati estratti dalle relazioni finanziarie annuali e semestrali consolidate al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 dei seguenti gruppi bancari: UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UBI Banca S.c.p.a. e Banco BPM S.p.A.).

In tale contesto, il deconsolidamento del Portafoglio NPLs costituisce un passaggio fondamentale per consentire all'Emittente di ridurre la propria esposizione ai Crediti Deteriorati e, quindi, migliorare la complessiva qualità del credito. Ciò detto, l'operazione di Cartolarizzazione in parola è caratterizzata da elementi di considerevole complessità nonché da elementi di incertezza che possono incidere sul buon esito della stessa (per una descrizione dettagliata dei rischi connessi alla Cessione del Portafoglio NPLs si rinvia al Paragrafo 4.1.3 (c) del Documento di Registrazione). Va altresì considerato che il deconsolidamento prudenziale è condizionato all'autorizzazione al *Significant Risk Transfer* da parte della BCE, che la Banca provvederà a chiedere una volta definiti i contratti relativi alla Cartolarizzazione (che alla Data del Documento di Registrazione non sono ancora stati sottoscritti).

Nell'ipotesi in cui l'Emittente non riuscisse a dare esecuzione, in tutto o in parte, alla Cessione del Portafoglio NPLs e, conseguentemente, al deconsolidamento dello stesso - anche a seguito della mancata adozione del decreto ministeriale necessario per l'acquisto, da parte del MEF, delle Azioni *Burden Sharing* portate in adesione all'Offerta e della conseguente risoluzione dell'Accordo Quaestio - l'Emittente e/o il Gruppo potrebbero essere soggetti ad azioni straordinarie e/o a misure da parte delle Autorità competenti, che potrebbero includere, tra gli altri, l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al Decreto Legislativo 16 novembre 2015 n. 180 (“**Decreto 180**”), di recepimento della BRRD. Inoltre, l'Emittente potrebbe subire gli effetti negativi, anche rilevanti, di eventuali provvedimenti adottati dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano, quale conseguenza del mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito del Piano di Ristrutturazione, con possibili effetti negativi, anche di rilevante entità, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (cfr. Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che la rappresentazione degli impatti *pro-forma* sui conti del Gruppo derivanti da talune transazioni (tra cui la Cessione del Portafoglio NPLs), contenuta nel Capitolo 20, Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione (i “**Prospetti Contabili Pro-forma**”), evidenzia che - ad esito delle operazioni oggetto di rappresentazione *pro-forma*, tra cui la Cessione del Portafoglio NPLs - l'incidenza dei Crediti Deteriorati del Gruppo BMPS permane superiore a quella dei primi 5 gruppi bancari italiani al netto di BMPS (sulla base dei dati estratti dalle relazioni finanziarie semestrali consolidate al 30 giugno 2017 dei seguenti gruppi bancari: UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UBI Banca S.c.p.a. e Banco BPM S.p.A.). Inoltre si segnala che l'incidenza dei Crediti Deteriorati lordi del Gruppo BMPS attesa, in base alle azioni del Piano di Ristrutturazione, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 risulta superiore rispetto al corrispondente dato medio delle banche europee riferito al 31 dicembre 2016.

Infine si consideri che - anche qualora la Banca fosse in grado di portare a termine la Cessione del Portafoglio NPLs - non si può escludere che, anche a causa di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente, si verifichi un ulteriore deterioramento della qualità del credito con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e/o del Gruppo. Inoltre, è opportuno evidenziare come la mancata riduzione del costo del *funding* per il Gruppo rispetto ai *competitors* potrebbe incidere negativamente anche sulla qualità dei propri impieghi (cfr. 4.1.6 del Documento di Registrazione).

2.3 Nel corso del 2016 il Gruppo BMPS è stato assoggettato al processo SREP condotto dall'Autorità di Vigilanza. A seguito di tale processo, il cui esito è stato comunicato all'Emittente in data 19 giugno 2017, la BCE ha comunicato all'Emittente medesimo e alle sue controllate il rispetto di determinati livelli sia qualitativi sia quantitativi di adeguatezza patrimoniale.

A conclusione dello SREP la BCE ha evidenziato taluni profili di debolezza/punti di attenzione principalmente relativi a: (i) il modello di *business*, con particolare riferimento al persistere della bassa redditività della Banca e all'insufficiente capacità di creazione di capitale interno. In particolare, viene evidenziata la non completa capacità di implementare ed eseguire le strategie individuate dal Consiglio di Amministrazione, ad esempio tramite azioni commerciali efficaci, ciò anche in relazione a una evoluzione meno favorevole delle condizioni macroeconomiche rispetto a quelle previste. In assenza di nuove strategie orientate alla riduzione degli NPL e di una rifocalizzazione sulle aree di *business* redditizie, l'elevato costo del rischio e la persistente contrazione dei margini (influenzata dalla contrazione dei volumi di raccolta ed impieghi) continueranno ad avere un forte impatto sulla redditività e sulla generazione di capitale interno (per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione che descrive le misure previste nel Piano di Ristrutturazione per riportare l'Emittente a un adeguato livello di redditività); (ii) il sistema di governo dei rischi e aspetti organizzativi giudicati ancora non del tutto adeguati, in attesa di valutare le attività di mitigazione già implementate dal Gruppo (cfr. Capitolo 4 Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione); (iii) la qualità del credito, in relazione al livello elevato e superiore alla media dei NPLs. Al riguardo l'Autorità di Vigilanza ha evidenziato che l'Emittente non è stato in grado di eseguire la strategia di gestione degli NPL, presentata nel 2015 (cfr. Capitolo 4 Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione); (iv) il rischio di mercato in relazione ad alcuni aspetti di dettaglio legati alla misurazione del rischio di tasso di interesse del *banking book* (si veda infra per i dettagli sui rischi connessi all'adeguatezza di capitale quanto riportato nel Capitolo 4 Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione) e alla elevata *sensitivity* al *credit spread* del portafoglio titoli di stato (si veda infra Capitolo 4 Paragrafo 4.1.11 del Documento di Registrazione); (v) il rischio operativo in relazione alla numerosità delle cause legali in corso e al consolidamento, ritenuto ancora debole seppure in graduale miglioramento, della reputazione del Gruppo (si veda infra per i dettagli sul rischio operativo quanto riportato nel Capitolo 4 Paragrafo 4.1.27 del Documento di Registrazione); (vi) il rischio connesso all'adeguatezza patrimoniale (si veda infra per i dettagli sui rischi connessi all'adeguatezza di capitale quanto riportato nel Capitolo 4 Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione); (vii) il rischio di liquidità in relazione alla volatilità dei depositi commerciali e all'esposizione dell'Emittente ad eventi di *stress* come osservato nell'ultimo trimestre 2016 in corrispondenza del mancato perfezionamento dell'Operazione 2016. L'Autorità di Vigilanza ha evidenziato, inoltre, profili di rischiosità legati alla posizione finanziaria strutturale di BMPS, il cui riequilibrio rimane legato alla realizzazione delle misure straordinarie previste nel Piano di Ristrutturazione, tra le quali il Rafforzamento Patrimoniale e la Cessione del Portafoglio NPLs (per i dettagli sui rischi connessi e sulle misure adottate dalla Banca per mitigare il rischio di liquidità si rimanda a quanto riportato nel Capitolo 4 Paragrafo 4.1.8).

Si consideri inoltre che nell'ambito dello SREP la BCE ha stabilito che anche le banche estere controllate dall'Emittente - Banca Monte Paschi Belgio S.A. e Monte Paschi Banque S.A. - debbano mantenere determinati requisiti patrimoniali e ha, inoltre, individuato profili di debolezza di dette banche. Nonostante le banche estere del Gruppo siano impegnate nel finalizzare le azioni di mitigazione delle aree di debolezza non si può escludere che le stesse si rivelino non del tutto adeguate e, di conseguenza, l'Autorità di Vigilanza europea imponga il rispetto di più elevati requisiti patrimoniali (cfr. Paragrafo 4.1.4 (c) del Documento di Registrazione). Infine, si precisa che la



cessione delle banche estere (ossia, Banca Monte Paschi Belgio S.A e Monte Paschi Banque S.A.) costituisce anche uno dei *commitment* del Piano di Ristrutturazione e, pertanto, in caso di mancata realizzazione di tale cessione, non è possibile escludere che l'Emittente debba adottare misure alternative, tra le quali limitare rigorosamente le attività delle due banche a quelle strettamente finalizzate alla riduzione degli impieghi, escludendone lo sviluppo di nuove attività e l'entrata in nuovi mercati, con conseguenti effetti negativi anche significativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo, dovuti anche ai significativi costi di ristrutturazione e alla possibile riduzione della raccolta (cfr. Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

Sebbene le azioni poste alla base del Piano di Ristrutturazione siano finalizzate, tra l'altro, a mitigare i profili di debolezza del Gruppo, segnalati anche dalla BCE all'esito dello SREP 2016, alla Data del Documento di Registrazione sussiste il rischio che le azioni del suddetto Piano di Ristrutturazione non siano in grado di fronteggiare adeguatamente i profili di debolezza riscontrati dalla BCE.

2.4 Nel triennio 2014 – 2016 l'andamento reddituale del Gruppo BMPS è stato caratterizzato da una significativa variabilità dei margini reddituali (il Gruppo ha chiuso gli esercizi 2014 e 2016 in perdita). Nel primo semestre 2017 il Gruppo BMPS ha registrato un margine di intermediazione in calo del 21,3% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, a causa della flessione del margine di interesse, delle commissioni nette, dell'utile da cessione o riacquisto e del risultato netto dell'attività di negoziazione. Il risultato netto del primo semestre 2017, costituito da una perdita, ha risentito delle rettifiche rilevate sul perimetro di Sofferenze incluse nel Portafoglio NPLs, al fine di allinearne il valore di bilancio al prezzo di cessione previsto nell'ambito dell'operazione di Cessione del Portafoglio NPLs.

A valere sui bilanci 2014-2016 non è stata effettuata alcuna distribuzione di utili. In merito gli investitori devono considerare che non vi è alcuna certezza che, nel futuro, l'Emittente chiuda i propri esercizi in utile e che possa, quindi, procedere alla distribuzione di dividendi. Inoltre, anche qualora il Gruppo dovesse chiudere gli esercizi futuri in utile, l'Emittente non potrà distribuire dividendi finché non sarà revocata la decisione della BCE del 25 novembre 2015 - riconfermata con la SREP *Decision* - con cui tale Autorità ha posto specifico divieto alla Banca di procedere alla distribuzione di dividendi. Inoltre si consideri che tra i *commitment* del Piano di Ristrutturazione è espressamente previsto che la Banca non possa procedere alla distribuzione di dividendi, se non in presenza di un CET1 ratio e di un Total Capital Ratio superiori di un livello predefinito rispetto alle soglie SREP stabilite periodicamente da BCE (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.9 e 4.1.10 del Documento di Registrazione).

Gli investitori devono considerare che, con riferimento all'evoluzione futura della redditività del Gruppo nell'orizzonte del Piano di Ristrutturazione, sussistono rischi e incertezze derivanti dal mancato avverarsi dei principali *driver* su cui si basa lo sviluppo dello stesso. In particolare, si richiama l'attenzione su: (i) i rischi connessi alla mancata realizzazione della riduzione del costo del *funding*; (ii) i rischi connessi al mancato recupero della raccolta diretta da clientela ordinaria, (iii) il rischio connesso alla mancata crescita delle erogazioni creditizie nel comparto mutui alle famiglie; (iv) il rischio connesso al mancato sviluppo del risparmio gestito; (v) i rischi connessi al mancato miglioramento della qualità del credito.

2.5 Gli investitori devono considerare che la Banca fa ricorso all'indebitamento con la BCE ai fini di procurarsi le risorse necessarie alla propria attività caratteristica. Inoltre, nei primi mesi del 2017 l'Emittente ha perfezionato tre emissioni di passività garantite dallo Stato italiano, sulla base del Decreto 237, per un valore nominale complessivo pari a Euro 11 miliardi con scadenza, rispettivamente, il 20 gennaio 2018, il 25 gennaio 2020 e il 15 marzo 2020, che sono state in parte collocate sul mercato e in parte utilizzate come collaterale a garanzia di operazioni di finanziamento. Nonostante la Banca abbia previsto, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione, delle azioni a copertura degli obblighi di rimborso sulla stessa gravanti, ivi inclusi quelli connessi alle misure di sostegno alla liquidità della BCE e quelli inerenti l'emissione di passività assistite dalla garanzia dello Stato, non si può escludere che dette azioni possano non essere effettuate, anche a causa di fattori al di fuori del controllo dell'Emittente e del *management*, e che si determinino, quindi, situazione di tensione della posizione di liquidità (cfr. Paragrafo 4.1.8 (c) del Documento di Registrazione).

2.6 Il Piano di Ristrutturazione associa, ai rischi tipici di un Piano Industriale - che illustra in termini qualitativi e quantitativi le intenzioni degli amministratori relative alle strategie competitive dell'azienda e alle azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici - anche l'assunzione di impegni di carattere formale (i *commitment*) con la Commissione Europea - in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano - circa il rispetto di taluni obiettivi, il cui grado di raggiungimento sarà monitorato, con periodicità trimestrale, da un soggetto indipendente (*monitoring trustee*). Alla Data del Documento di Registrazione l'incarico è in corso di formalizzazione (cfr. Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione per le informazioni di dettaglio in merito alla tempistica e selezione del *monitoring trustee*).

Premesso quanto sopra, gli investitori devono considerare che non vi è alcuna certezza in merito alla circostanza che la Banca sia in grado di realizzare, in tutto o in parte, gli obiettivi fissati e gli impegni assunti nell'ambito del Piano di Ristrutturazione e che gli stessi siano in grado di fronteggiare adeguatamente i profili di debolezza riscontrati dalla BCE, in particolare nell'ambito della SREP *Decision*, o che saranno riscontrati dalle competenti Autorità in futuro, anche nell'ambito dello *stress test* programmato per il 2018 ovvero di esercizi analoghi.

Inoltre, in caso di deviazioni, anche minime, dalle prescrizioni della Commissione Europea e quindi di mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata adottata la decisione, la Commissione Europea potrebbe considerare che la dichiarazione di compatibilità dell'aiuto di Stato è diventata inefficace per non avveramento o violazione di una delle condizioni e di conseguenza avviare una nuova procedura di indagine formale o adire direttamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di fare dichiarare l'inadempimento dello Stato italiano agli obblighi assunti. Potrebbe, altresì, benché questo scenario sia meno probabile, considerare che l'aiuto di Stato è stato attuato in modo abusivo e seguire la procedura all'uopo prevista. Lo scenario di una procedura per aiuto di Stato attuato in modo abusivo è meno probabile perché viene seguita quando non c'è la violazione di una precisa condizione, ma quando il progetto di aiuto di Stato è attuato in modo non conforme alle previsioni (ad esempio in una zona diversa, oppure senza procedere alle assunzioni previste, o ancora a fronte d'investimenti ridotti). Nell'ambito di tali procedure, la Commissione potrebbe adottare misure d'urgenza, quali un'ingiunzione volta a ordinare allo Stato di sospendere l'attuazione delle misure di aiuto o addirittura, se ne ricorrono i presupposti, di procedere al recupero degli aiuti di Stato già erogati. In considerazione di ciò l'Emittente potrebbe subire significativi danni, anche reputazionali, in considerazione dell'attività di rilancio della Banca, con conseguenti rilevanti effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria, della Banca e/o del Gruppo. Oltre ai danni reputazionali, dovuti alla pubblicità negativa che deriverebbe da una inottemperanza alle condizioni del Piano di Ristrutturazione, l'Emittente si vedrebbe esposto - *inter alia* - al rischio di misure finalizzate a ripristinare la normale concorrenza del settore, comprese altre forme di *burden sharing*, nonché, in ultima analisi, al rischio di restituzione degli aiuti di Stato ricevuti (cfr. Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).

Sebbene l'esecuzione dell'Aumento di Capitale riservato al MEF e l'attuazione del *Burden Sharing* abbiano consentito il rafforzamento della situazione patrimoniale della Banca e, di conseguenza, dei principali indicatori di adeguatezza patrimoniale applicabili alla stessa e al Gruppo, tuttavia va considerato che in futuro l'Emittente potrebbe trovarsi nell'impossibilità di rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, sia in considerazione di eventuali ulteriori richieste delle Autorità competenti ovvero dell'adozione di posizioni interpretative più stringenti da parte delle stesse, sia quale conseguenza di altri variabili macroeconomiche al di fuori del controllo dell'Emittente. In tal caso, l'Emittente potrebbe essere soggetto a provvedimenti da parte delle Autorità competenti (ivi inclusa l'applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dal Decreto 180) ovvero potrebbe essere tenuto a porre in essere nuove misure di rafforzamento patrimoniale al fine di consentire il rispetto dei requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale (cfr. Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).

3. L'Emittente, dal momento che esercita attività bancaria e presta servizi di investimento, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza di diverse autorità tra cui, in particolare, BCE, Banca d'Italia e Consob, ciascuna per gli aspetti di sua competenza.

In merito, si consideri che la BCE e la Banca d'Italia sottopongono, su base periodica, l'Emittente a diverse attività ispettive e/o di verifica ordinarie e straordinarie, che alimentano il processo annuale di revisione e di valutazione prudenziale (SREP), finalizzato ad accertare che l'ente creditizio sia dotato di adeguati presidi di natura patrimoniale e organizzativa rispetto ai rischi assunti. Nonostante l'Emittente ritenga di aver adottato, alla Data del Documento di Registrazione, le misure ritenute opportune per le criticità evidenziate dalle Autorità nell'ambito di suddette ispezioni non vi è certezza che le stesse siano, in tutto o in parte, efficaci o che siano giudicate tali a seguito di ulteriori ispezioni e/o nuovi accertamenti ispettivi e che, di conseguenza, siano necessari o opportuni ulteriori interventi volti a colmare eventuali carenze che dovessero essere rilevate. In particolare, non è possibile escludere che in futuro si verifichino scostamenti in relazione alle azioni in corso di implementazione previste nell'ambito del programma ARGO2 (ossia il programma predisposto dall'Emittente a seguito delle evidenze emerse a margine delle ispezioni in materia di gestione del rischio credito) del Piano di Ristrutturazione per il miglioramento della qualità del credito e agli *action plan* che la Banca presenterà in relazione agli accertamenti ispettivi conclusi o in corso di conclusione. Fermo restando che all'Emittente non è dato sapere per certo quali eventuali misure l'Autorità di Vigilanza europea possa adottare in caso di mancato adempimento delle misure in corso di realizzazione, non è possibile escludere che tale Autorità formuli ulteriori richieste, la cui attuazione potrebbe incidere negativamente, anche in misura rilevante, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo (cfr. Paragrafo 4.1.5 (b) del Documento di Registrazione).

4. Alla Data del Documento di Registrazione sussistono diversi procedimenti giudiziari (civili, penali e amministrativi) pendenti nei confronti dell'Emittente che, in parte, trovano origine in un contesto straordinario ed eccezionale legato alle indagini penali avviate dalla magistratura che hanno interessato l'Emittente negli anni 2012 e 2013. A tale contenzioso si aggiunge quello di natura ordinaria - derivante dal normale svolgimento dell'attività della Banca - quello giuslavoristico e quello connesso al *Burden Sharing*. Il *petitum* complessivo delle controversie civili di cui è parte il Gruppo è pari a Euro 4.232,5 milioni - di cui circa Euro 3.960,2 milioni per il contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività ordinaria - cui vanno aggiunti circa Euro 272,3 milioni per il contenzioso civile relativo alle cause promosse dagli azionisti nell'ambito degli aumenti di capitale 2008, 2011, 2014 e 2015. Il *petitum* complessivo per il contenzioso fiscale è pari a circa Euro 130 milioni a titolo di imposte e sanzioni, mentre il *petitum* relativo al contenzioso giuslavoristico è pari a circa Euro 115,7 milioni. A fronte delle stime effettuate circa i rischi di soccombenza nei procedimenti suddetti, al 30 giugno 2017, le "controversie legali" incluse nella voce Fondo per Rischi ed Oneri, si attestano a Euro 571,8 milioni. Inoltre, alla medesima data, il Fondo per Rischi ed Oneri include il contenzioso fiscale per Euro 18,3 milioni e il contenzioso giuslavoristico per Euro 49,3 milioni. Tali importi sono stati determinati sulla base delle stime effettuate circa i rischi di soccombenza nei procedimenti suddetti. L'eventuale soccombenza produrrebbe impatti negativi significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. In merito al contenzioso di cui è parte la Banca si precisa che, alla Data del Documento di Registrazione, non è possibile escludere che i contenziosi in capo alla Banca aumentino, anche in considerazione dei procedimenti penali pendenti innanzi il Tribunale di Milano nonché delle operazioni straordinarie poste in essere dalla Banca, in particolare con riferimento alle parti civili costituite nell'ambito di tali procedimenti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12 (a1), (a2) (b) e (c) e Paragrafo 4.1.13 del Documento di Registrazione).

Al riguardo, si consideri che nell'ambito dei procedimenti penali promossi nei confronti di esponenti ed esponenti della Banca circa 1500 parti civili hanno notificato alla Banca la citazione del responsabile civile in relazione agli illeciti contestati agli ex amministratori e dirigenti rinviati a giudizio (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12 (a1) del Documento di Registrazione). Nel procedimento per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato a carico di alcuni ex esponenti della Banca alcune centinaia di persone fisiche e alcune associazioni di categoria hanno chiesto di costituirsi parti civili (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12 (a2) del Documento di Registrazione). Alla Data del

Documento di Registrazione non è dato conoscere un puntuale dato patrimoniale relativo al totale delle pretese risarcitorie e quindi agli oneri economici che la Banca dovrà sostenere, in quanto molte delle richieste delle parti civili non sono quantificate e si dovrà attendere per tale quantificazione gli sviluppi del processo.

In particolare tra le iniziative spiegate nei confronti dell'Emittente, si segnala che alcuni investitori e/o azionisti della Banca hanno intrapreso delle azioni volte a ottenere il risarcimento dei pretesi danni in ragione dell'asserita non correttezza dell'informativa data dall'Emittente nel contesto delle operazioni di aumento di capitale del 2008, 2011, 2014 e 2015 e comunque delle informazioni *price sensitive* fornite dal 2008 al 2015. Alla Data del Documento di Registrazione hanno promosso n. 17 procedimenti con finalità risarcitoria dinanzi al Tribunale di Siena, Bari, Milano e Firenze. In tali cause gli attori agiscono principalmente per l'accertamento della responsabilità della Banca ex art. 94 TUF, nonché per l'annullamento del contratto di sottoscrizione degli aumenti di capitale per dolo e/o errore essenziale ai sensi del Codice Civile. Alla medesima data il *petitum* complessivo delle cause in parola ammonta a circa 272,3 milioni, di cui Euro 226,1 milioni riferibili a tre principali vertenze.

Inoltre, in conseguenza del *restatement* delle informazioni finanziarie in relazione alle modalità di contabilizzazione dell'operazione "Alexandria" alcuni investitori potrebbero sostenere che gli acquisti (e sottoscrizioni) di strumenti finanziari emessi dalla Banca effettuati prima del 16 dicembre 2015 siano avvenuti sulla base di un quadro informativo non corretto e, di conseguenza, chiedere alla Banca il risarcimento del danno asseritamente patito (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12 e Paragrafo 4.1.13 del Documento di Registrazione).

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche è opportuno evidenziare che alcuni di essi hanno, a vario titolo, subito delle condanne, sia pure non necessariamente in relazione all'attività svolta nei confronti dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo (cfr. Capitolo 14, Paragrafi 14.1.1, 14.1.3 e 14.4 del Documento di Registrazione).

5. La realizzazione del Rafforzamento Patrimoniale, in termini generali, non esclude che, nel caso di un futuro peggioramento della posizione patrimoniale dell'Emittente, lo stesso possa venirsi a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto, conseguente applicazione delle misure di risoluzione previste dal Decreto 180, ivi incluso il *bail-in*, ove l'Autorità competente lo ritenesse opportuno. In tal caso, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti e inoltre gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività venissero convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione).

6. Alla Data del Documento di Registrazione, all'Emittente sono attribuiti i seguenti giudizi di *rating* a lungo termine: (i) B3 da Moody's (con *outlook Negative*), (ii) B da Fitch Ratings (*outlook Stable*), e (iii) B (*high*) da DBRS (*outlook Stable*). Un'eventuale riduzione dei livelli di *rating* assegnati all'Emittente, o il ritiro di uno o più dei suddetti *rating*, potrebbe avere un effetto sfavorevole sulle opportunità per la Banca e per il Gruppo di accedere ai vari strumenti di liquidità e sulla capacità di quest'ultimo di competere sul mercato, circostanza che potrebbe determinare un aumento dei costi di provvista o richiedere la costituzione di garanzie aggiuntive ai fini del reperimento di liquidità, con conseguenti effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo. Inoltre si consideri che il *rating* dell'Emittente può essere condizionato dal *rating* dello Stato italiano. In particolare, un eventuale peggioramento del *rating* sovrano dell'Italia potrebbe condurre a un abbassamento del *rating* della Banca (cfr. Paragrafo 4.1.24 del Documento di Registrazione).

7. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma riflettono tutti gli aspetti del Rafforzamento Patrimoniale, dell'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio, dell'inefficacia dei contratti relativi al FRESH 2008 e della Cessione del Portafoglio NPLs, sebbene alcuni di essi non

perfezionati o non ancora definiti nel dettaglio alla data del presente Documento di Registrazione, secondo modalità, termini e condizioni coerenti con quanto comunicato alle Autorità e su cui si fonda l'autorizzazione rilasciata alla ricapitalizzazione precauzionale dalla Commissione Europea, in linea con le disposizioni contenute nel Decreto 237. Tra gli aspetti considerati ai fini dell'attività di pro-formazione non definiti alla data del Documento di Registrazione vi sono: (i) i livelli di adesione al ristoro da parte dei detentori delle ex obbligazioni subordinate Upper Tier II (ISIN IT0004352586), (ii) il tasso di interesse dello strumento finanziario senior oggetto dell'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio, (iii) la definizione dei contratti relativi alla Cartolarizzazione, (iv) l'ammontare dei Titoli Senior a cui sarà riconosciuto un *rating investment grade*, (v) la remunerazione dei Titoli Senior trattenute ai fini della c.d. *retention rule*, e (vi) il costo di *hedging* che risulterà a carico della Banca per effetto dell'Accordo Quaestio.

Ciò premesso, atteso che a parere dell'Emittente la rappresentazione *pro-forma* include tutti gli effetti connessi al Rafforzamento Patrimoniale, all'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio, all'inefficacia dei contratti relativi al FRESH 2008 ed alla Cessione del Portafoglio NPLs, nello stato delle negoziazioni alla data del Documento di Registrazione, declinati nelle assunzioni (sottostanti ai dati *pro-forma*) secondo modalità, termini e condizioni strettamente coerenti con quanto rappresentato alle Autorità, in considerazione delle caratteristiche delle medesime sussiste il rischio che gli impatti effettivi delle stesse possano discostarsi in misura anche significativa da quelli rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma inclusi nel Documento di Registrazione.

In ogni caso, qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni finanziarie *pro-forma* contenute nel prospetto informativo di quotazione delle Nuove Azioni emesse nell'ambito del Rafforzamento Patrimoniale, che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il citato prospetto informativo e quello in cui inizia la negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Nuove Azioni, sarà menzionato in un supplemento del prospetto informativo, ai sensi degli artt. 94, comma 7, e 113, comma 2 del TUF (cfr. Paragrafo 4.1.44 del Documento di Registrazione). Inoltre qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni finanziarie *pro-forma* contenute nel Documento di Registrazione, che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il Documento di Registrazione e quello in cui è definitivamente chiusa l'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio o quello in cui è avvenuta la consegna dei titoli di debito *senior*, sarà menzionato in un supplemento del Documento di Registrazione ai sensi dell'art. 94, comma 7 del TUF (cfr. Paragrafo 4.1.44 del Documento di Registrazione).

8. A seguito dell'adozione da parte della Consob del provvedimento n. 19840 del 23 dicembre 2016, alla Data del Rafforzamento Patrimoniale le negoziazioni delle azioni ordinarie della Banca sul MTA erano sospese, così come risultano sospese alla Data del Documento di Registrazione, . Nell'ambito del Rafforzamento Patrimoniale, ai fini dell'esecuzione del *Burden Sharing*, alle azioni ordinarie della Banca è stato attribuito un prezzo di Euro 8,65, determinato tenuto conto delle modalità indicate nell'art. 18, comma 4 del Decreto 237 (per maggiori informazioni in merito a detta perizia si rinvia al Paragrafo 6.3 della Nota Informativa), mentre le Azioni MEF sono state sottoscritte al prezzo unitario di Euro 6,49. E' quindi possibile che il prezzo di mercato delle azioni ordinarie della Banca - una volta riammesse a negoziazione - possa discostarsi anche significativamente da tale livello (cfr. Paragrafo 2.1.2 della Nota Informativa relativa alle Nuove Azioni).

[QUESTA PAGINA É STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## INDICE

<b>NOTA INFORMATIVA.....</b>	<b>1</b>
<b>INDICE .....</b>	<b>15</b>
<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>17</b>
<b>GLOSSARIO.....</b>	<b>24</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI .....</b>	<b>25</b>
1.1 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI.....	25
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....	25
<b>2. FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>26</b>
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLE NUOVE AZIONI.....	26
2.1.1 <i>Rischi connessi alla liquidabilità e volatilità delle Nuove Azioni</i> .....	26
2.1.2 <i>Rischi connessi agli assetti proprietari</i> .....	27
<b>3. INFORMAZIONI ESSENZIALI.....</b>	<b>29</b>
3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE .....	29
3.2 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO.....	29
3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE .....	30
3.4 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI .....	30
<b>4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA     NEGOZIAZIONE .....</b>	<b>32</b>
4.1 DESCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI .....	32
4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE NUOVE AZIONI SARANNO EMESSE.....	32
4.3 CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI .....	32
4.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI .....	32
4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE NUOVE AZIONI.....	33
4.6 INDICAZIONE DELLE DELIBERE, DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE NUOVE AZIONI SARANNO EMESSE .....	33
4.7 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI.....	34
4.8 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE NUOVE AZIONI .....	34
4.9 ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O OBBLIGHI D'ACQUISTO ( <i>SELL-OUT</i> ) E DIRITTO DI ACQUISTO ( <i>SQUEEZE-OUT</i> ) IN RELAZIONE ALLE NUOVE AZIONI .....	34
4.10 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL'EMITTENTE NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO.....	35
4.11 REGIME FISCALE .....	35
<b>5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....</b>	<b>52</b>
5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA .....	52
5.1.1 <i>Premessa</i> .....	52
5.1.2 <i>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</i> .....	52
5.1.3 <i>Ammontare totale dell'emissione</i> .....	52
5.1.4 <i>Periodo di validità dell'offerta, possibili modifiche e modalità di sottoscrizione</i> .....	52
5.1.5 <i>Revoca e sospensione dell'offerta</i> .....	52
5.1.6 <i>Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso</i> .....	52
5.1.7 <i>Ammontare delle sottoscrizioni</i> .....	52
5.1.8 <i>Possibilità di ritirare la sottoscrizione</i> .....	52
5.1.9 <i>Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni</i> .....	52
5.1.10 <i>Tempi e modalità di pubblicazione dei risultati dell'offerta</i> .....	52
5.1.11 <i>Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei Diritti di                 Opzione e per il trattamento dei Diritti di Opzione non esercitati</i> .....	52

5.2	PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE.....	53
5.2.1	<i>Destinatari e mercati dell'offerta</i> .....	53
5.2.2	<i>Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni</i> .....	53
5.2.3	<i>Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione</i> .....	53
5.2.3.1	<i>Divisione dell'offerta</i> .....	53
5.2.3.2	<i>Claw back</i> .....	53
5.2.3.3	<i>Metodi di assegnazione</i> .....	53
5.2.3.4	<i>Trattamento preferenziale</i> .....	53
5.2.3.5	<i>Trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell'ambito dell'assegnazione</i> .....	53
5.2.3.6	<i>Obiettivo minimo di assegnazione nell'ambito dell'offerta</i> .....	53
5.2.3.7	<i>Condizioni di chiusura dell'offerta e durata minima del periodo di offerta</i> .....	53
5.2.3.8	<i>Sottoscrizioni multiple</i> .....	53
5.2.3.9	<i>Opzione di Over Allotment</i> .....	53
5.2.4	<i>Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione</i> .....	54
5.2.5	<i>Sovrallocazione e "greenshoe"</i> .....	54
5.3	FISSAZIONE DEL PREZZO .....	54
5.3.1	<i>Prezzo di offerta</i> .....	54
5.3.2	<i>Procedura per la comunicazione del prezzo di offerta</i> .....	54
5.3.3	<i>Limitazioni del diritto di opzione</i> .....	54
5.3.4	<i>Eventuale differenza tra il prezzo di offerta e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche o da persone strettamente legate agli stessi</i> .....	54
5.4	COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE .....	54
5.4.1	<i>Indicazione dei responsabili del collocamento dell'offerta e dei collocatori</i> .....	54
5.4.2	<i>Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari</i> .....	54
5.4.3	<i>Impegni di sottoscrizione e garanzia</i> .....	54
5.4.4	<i>Data di stipula degli accordi di sottoscrizione e garanzia</i> .....	54
<b>6.</b>	<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE .....</b>	<b>55</b>
6.1	DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI.....	55
6.2	ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI.....	55
6.3	ALTRE OPERAZIONI.....	55
6.4	INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO .....	57
6.5	STABILIZZAZIONE .....	57
<b>7.</b>	<b>POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA .....</b>	<b>58</b>
7.1	AZIONISTI VENDITORI .....	58
7.2	STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN VENDITA DA CIASCUNO DEGLI AZIONISTI VENDITORI .....	58
7.3	ACCORDI DI LOCK-UP.....	58
<b>8.</b>	<b>SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE .....</b>	<b>59</b>
8.1	PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL'EMISSIONE .....	59
<b>9.</b>	<b>DILUIZIONE.....</b>	<b>60</b>
9.1	DILUIZIONE DERIVANTE DALL'OFFERTA .....	60
<b>10.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....</b>	<b>61</b>
10.1	CONSULENTI.....	61
10.2	INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE SOTTOPOSTE A REVISIONE O A REVISIONE LIMITATA DA PARTE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI.....	61
10.3	PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI .....	61
10.4	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI .....	61



## DEFINIZIONI

I termini definiti nella Nota Informativa hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento di Registrazione. Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e termini utilizzati, in maniera più ricorrente, all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati nella Nota Informativa - che non siano altrimenti definiti nel Documento di Registrazione - hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo.

<b>Assemblea Ordinaria Assemblea dei Soci</b>	o L'assemblea ordinaria dei soci dell'Emittente.
<b>Assemblea Straordinaria</b>	L'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente.
<b>Autorità di Risoluzione</b>	Le Autorità di Risoluzione nazionali che compongono il <i>Single Resolution Mechanism</i> (SRM) istituito con il Regolamento (UE) n. 806/2014, responsabile della gestione accentrata delle crisi bancarie nell'Area Euro ed entrato in funzione a partire dal 1° gennaio 2016.
<b>Autorità di Vigilanza</b>	La Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e/o ogni altra autorità e/o amministrazione indipendente a livello nazionale o comunitario, individualmente o congiuntamente considerate.
<b>Azioni o Azioni Ordinarie</b>	Ciascuna delle azioni ordinarie che compongono il capitale sociale dell'Emittente.
<b>Azioni Burden Sharing</b>	Le azioni di nuova emissione che saranno assegnate ai portatori dei Titoli Burden Sharing a seguito della conversione degli stessi ai sensi dell'art. 22 del Decreto 237 e del Decreto Burden Sharing.
<b>Azioni MEF</b>	Le azioni di nuova emissione emesse dalla Banca nell'ambito della Ricapitalizzazione Precauzionale e sottoscritte dal MEF ai sensi dell'art. 19 del Decreto 237 e del Decreto Ricapitalizzazione.
<b>Banca Centrale Europea BCE o <i>European Central Bank</i> o ECB</b>	o La banca centrale responsabile della moneta unica europea: l'Euro. Il suo compito principale consiste nel preservarne il potere d'acquisto, mantenendo così la stabilità dei prezzi nell'Area Euro. A partire dal 4 novembre 2014, inoltre, la BCE ha assunto compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
<b>Banca d'Italia</b>	La banca centrale della Repubblica Italiana.
<b>BEI</b>	La Banca Europea per gli Investimenti è un'istituzione finanziaria di proprietà comune dei Paesi Membri dell'Unione Europea. Il suo compito è quello di contribuire all'integrazione, allo sviluppo equilibrato e alla coesione economica e sociale, finanziando progetti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'Unione, sia all'interno che al di fuori del suo territorio.
<b>Bilancio 2014</b>	Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 16 marzo 2015. Il Bilancio 2014 è stato riesposto in sede di predisposizione del Bilancio 2015.
<b>Bilancio 2015</b>	Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 15 marzo 2016.

<b>Bilancio 2016</b>	Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 17 marzo 2017.
<b>Bilancio Intermedio 2017</b>	Il bilancio consolidato intermedio del Gruppo per il periodo chiuso al 30 giugno 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 11 agosto 2017 e assoggettato a revisione contabile limitata dalla Società di Revisione.
<b>BMPS o Emittente o Banca</b>	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, società capogruppo del Gruppo Montepaschi.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Burden sharing</b>	<p>Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del Decreto 237 indica la conversione dei Titoli Burden Sharing - nell'ambito del Rafforzamento Patrimoniale - secondo le percentuali di valore di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale;</li> <li>b) emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale;</li> <li>c) emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale;</li> <li>d) emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale;</li> <li>e) emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale;</li> <li>f) emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale;</li> <li>g) emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale;</li> <li>h) emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale;</li> <li>i) emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale;</li> <li>j) emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale;</li> <li>k) emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale.</li> </ul>
<b>Codice Civile</b>	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
<b>Codice del Consumo</b>	Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
<b>Codice di Autodisciplina</b>	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto e approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> delle società quotate promosso da Borsa Italiana, pubblicato nel marzo 2006 e successive modifiche.

<b>Commissione Europea</b>	L'organo esecutivo dell'Unione europea, la cui sede principale è a Bruxelles (Belgio).
<b>Consob</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.
<b>Data del Documento di Registrazione</b>	La data di approvazione del Documento di Registrazione (come di seguito definito) da parte della CONSOB.
<b>Data della Nota Informativa</b>	La data di approvazione della presente Nota Informativa (come di seguito definita) da parte della CONSOB.
<b>DBRS</b>	L'agenzia di <i>rating</i> Dominion Bond Rating Service.
<b>Decreto 95</b>	Il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni.
<b>Decreto 237</b>	Il Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modifiche dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, come successivamente modificato e integrato.
<b>Decreto Burden Sharing</b>	Il Decreto Ministeriale 27 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28 luglio 2017, con cui sono state disposte l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'art. 22, commi 2 e 4 del Decreto 237 nonché l'aumento di capitale della Banca per un importo pari a Euro 4.472.909.844,60 con conseguente emissione di n. 517.099.404 azioni da assegnare ai portatori dei Titoli Burden Sharing.
<b>Decreto Ricapitalizzazione</b>	Il Decreto Ministeriale 27 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28 luglio 2017, con cui è stato disposto l'aumento di capitale della Banca per un importo pari a Euro 3.854.215.456,30 a servizio della sottoscrizione di n. 593.869.870 azioni da parte del MEF.
<b>Decreti Ministeriali</b>	Congiuntamente il Decreto Burden Sharing e il Decreto Ricapitalizzazione.
<b>Direttiva 2003/71/CE</b>	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come successivamente modificata e integrata.
<b>Disposizioni di Vigilanza</b>	Le "Disposizioni di Vigilanza per le banche" contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il Documento di Registrazione relativo alla Banca, depositato presso Consob in data 24 ottobre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 24 ottobre 2017, protocollo n. 0119730/17. Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca (Siena, Piazza Salimbeni n. 3) e sul sito internet <a href="http://www.gruppompis.it">www.gruppompis.it</a> .
<b>EBA</b>	L'Autorità Bancaria Europea ( <i>European Banking Authority</i> ) istituita con il Regolamento (CE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

<b>ESMA</b>	L'ESMA ( <i>European Securities and Market Authority</i> ) è un'autorità indipendente che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario europeo assicurando l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e l'ordinato svolgimento delle attività nei mercati finanziari, nonché a fornire dei presidi a tutela degli investitori.
<b>Fondo Interbancario</b>	Il fondo interbancario di tutela dei depositi, è il consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio, il cui scopo è di garantire i depositanti delle banche consorziate che forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo perseguimento.
<b>Fondo Internazionale</b>	<b>Monetario</b> L'organizzazione costituita da 188 Paesi al fine di promuovere la cooperazione globale in campo monetario, assicurare la stabilità finanziaria, facilitare il commercio internazionale, promuovere l'occupazione e la crescita economica sostenibile.
<b>FRESH 2003 o Preferred Securities Convertibili</b>	Titoli irredimibili ( <i>Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities</i> ), convertibili in azioni ordinarie BMPS emessi nel dicembre 2003 da MPS Capital Trust II.
<b>FRESH 2008 o Titoli Fresh 2008</b>	<i>Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid Preferred Securities</i> (strumenti finanziari irredimibili a tasso variabile di tipo ibrido convertibili subordinati <i>equity-linked</i> ) emessi il 16 aprile 2008 da The Bank of New York (Luxembourg) S.A. e convertibili in azioni ordinarie BMPS.
<b>Gruppo Montepaschi</b>	<b>o Gruppo</b> BMPS e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del TUF.
<b>Gruppo Bancario Montepaschi</b>	<b>o Gruppo</b> Il "Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena" composto dalla capogruppo BMPS e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate ai sensi degli artt. 60 e 61 del TUB, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5274, codice ABI 1030.6.
<b>IAS/IFRS o IFRS o Principi Contabili Internazionali</b>	Tutti gli " <i>International Financial Reporting Standards</i> " (IFRS), tutti gli " <i>International Accounting Standards</i> " (IAS), tutte le interpretazioni dell'" <i>International Financial Reporting Interpretations Committee</i> " (IFRIC), precedentemente denominate " <i>Standing Interpretations Committee</i> " (SIC), adottati dall'Unione europea.
<b>ISIN</b>	Acronimo di <i>International Security Identification Number</i> . Codice internazionale per identificare univocamente gli strumenti finanziari.
<b>Istruzioni di Borsa</b>	Istruzioni al Regolamento di Borsa (come di seguito definito) approvato da Borsa Italiana.
<b>Istruzioni di Vigilanza</b>	Le "Istruzioni di vigilanza per le banche" contenute nella Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 di Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con sede in Roma, via del Quirinale n. 21.
<b>Legge Fallimentare</b>	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 " <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa</i> ", come successivamente modificato e integrato.

<b>Legge 130</b>	Indica la legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata.
<b>Matrice dei Conti</b>	La “Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Matrice dei Conti” contenuta nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente modificata e integrata.
<b>Meccanismo di Unico o MVU</b>	<b>Vigilanza</b> Il sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, costituito ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024 del Consiglio del 15 ottobre 2013 e successivamente integrato dalle disposizioni attuative di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE (c.d. “Regolamento Quadro sull’MVU”).
<b>MEF</b>	Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede a Roma, Via XX settembre n. 97.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>MTA o Mercato Telematico Azionario</b>	Il mercato telematico azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Non Performing Exposures o NPE</b>	I crediti della Banca che soddisfano uno o entrambi i seguenti requisiti: a) crediti, oltre una determinata soglia di materialità, scaduti da più di 90 giorni; b) crediti in cui il debitore è valutato come improbabile nell’adempimento delle sue obbligazioni creditizie senza la realizzazione di garanzie, a prescindere dall’esistenza di qualsiasi importo scaduto o del numero di giorni di arretrato.  Le “ <i>Non Performing Exposures</i> ” includono tutti i crediti classificati come “ <i>impaired</i> ” e “ <i>defaulted</i> ” ai sensi delle regole contabili (IAS 39) e prudenziali (CRR).
<b>Non Performing Loans o NPLs</b>	I Le attività che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori. Si tratta di crediti della Banca per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza che per ammontare dell’esposizione.
<b>Nuove Azioni</b>	Indica congiuntamente le Azioni MEF e le Azioni Burden Sharing.
<b>Nuove Disposizioni di Vigilanza</b>	Le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” contenute nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d’Italia, come successivamente modificata e integrata.
<b>Nuovi Obiettivi</b>	I nuovi obiettivi economici e patrimoniali del Gruppo riferiti al periodo 2015-2018 approvati dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 8 maggio 2015.
<b>Nuovi Strumenti Finanziari o NSF</b>	Gli strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell’Emittente computabili nel Patrimonio di Vigilanza ( <i>Core Tier I</i> ), di cui all’art. 23- <i>sexies</i> del Decreto 95 emessi dalla Banca in data 28 febbraio 2013 per un ammontare complessivo pari a Euro 4.071 milioni, di cui Euro 1.900 milioni in sostituzione dei c.d. Tremonti Bond emessi dalla Banca nel 2009 ed Euro 171 milioni, con data di godimento 1° luglio 2013, a titolo di pagamento degli interessi maturati sino al 31 dicembre 2012 sui c.d. Tremonti Bond in considerazione della perdita di esercizio rilevata nel 2012.

<b>Offerta Pubblica di Transazione e Scambio</b>	Indica l'offerta pubblica di transazione e scambio rivolta a coloro che abbiano ricevuto le Azioni Burden Sharing e che possiedano le altre caratteristiche previste nell'art. 19, comma 2 del Decreto 237 e che riceveranno in scambio le Obbligazioni.
<b>Operazione 2016</b>	Indica l'operazione annunciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il 29 luglio 2016 - che comprendeva (i) il deconsolidamento di un portafoglio di <i>non-performing loans</i> pari a circa Euro 27,1 miliardi, (ii) un esercizio di <i>liability management</i> , e (iii) l'aumento del capitale della Banca per complessivi Euro 5 miliardi.
<b>Parti Correlate</b>	I soggetti ricompresi nella definizione del principio contabile internazionale IAS 24 ovvero i soggetti individuati dall'Emittente in base alle procedure adottate ai sensi del Regolamento Parti Correlate.
<b>Piano di Ristrutturazione</b>	Il piano di ristrutturazione del Gruppo Montepaschi per il periodo 2017-2021 predisposto nell'ambito della Ricapitalizzazione Precauzionale, conformemente alla disciplina europea degli aiuti di Stato. Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 26 giugno 2017 e dalla Commissione Europea in data 4 luglio 2017.
<b>Portafoglio NPLs</b>	Indica i crediti della Banca e delle controllate MPS Capital Services e MPS Leasing&Factoring, che al 31 dicembre 2016 erano classificati a sofferenza (pari a 28,6 miliardi di Euro, escludendo posizioni che per alcune caratteristiche risultavano non cedibili per circa 0,8 miliardi di Euro) al netto di un portafoglio di 2,5 miliardi di Euro costituito da crediti <i>unsecured</i> con valore lordo unitario inferiore a 150 mila Euro da crediti leasing e oggetto della Cessione del Portafoglio NPLs.
<b>Rafforzamento Patrimoniale</b>	Indica, congiuntamente, l'Aumento di Capitale riservato al MEF e il Burden Sharing.
<b>Regolamento 809/2004</b>	Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione europea del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento Congiunto</b>	Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall'Assemblea della Borsa Italiana e vigente alla Data del Documento di Registrazione.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento MVU</b>	Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

<b>Regolamento Parti Correlate</b>	Il “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
<b>Relazione e Bilancio 2014</b>	Il Bilancio 2014, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione della Società di Revisione.
<b>Relazione e Bilancio 2015</b>	Il Bilancio 2015, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione della Società di Revisione.
<b>Relazione e Bilancio 2016</b>	Il Bilancio 2016, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione della Società di Revisione.
<b>Relazione Semestrale 2017</b>	<b>Finanziaria</b> Indica la relazione finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione l’11 agosto 2017.
<b>Relazione Semestrale 2016</b>	<b>Finanziaria</b> Indica la relazione finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 12 agosto 2016.
<b>Ricapitalizzazione Precauzionale</b>	Indica l’Aumento di Capitale riservato al MEF eseguito secondo le modalità previste dal Decreto Ricapitalizzazione.
<b>Statuto</b>	Lo statuto sociale dell’Emittente, vigente alla Data del Documento di Registrazione.
<b>Testo Unico Bancario o TUB</b>	Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modifiche e integrazioni.
<b>Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR</b>	Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modifiche e integrazioni.
<b>Testo Unico Finanza o TUF</b>	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche e integrazioni.
<b>Titoli Burden Sharing</b>	Indica i titoli subordinati oggetto di conversione nelle Azioni Burden Sharing nell’ambito del Rafforzamento Patrimoniale - ai sensi dell’art. 23, comma 3 del Decreto 237 - e contraddistinti dai seguenti codici ISIN: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) emissione XS0122238115;</li> <li>b) emissione XS0121342827;</li> <li>c) emissione XS0131739236;</li> <li>d) emissione XS0180906439;</li> <li>e) emissione IT0004352586;</li> <li>f) emissione XS0236480322;</li> <li>g) emissione XS0238916620;</li> <li>h) emissione XS0391999801;</li> <li>i) emissione XS0415922730;</li> <li>j) emissione XS0503326083; e</li> <li>k) emissione XS0540544912.</li> </ul>
<b>Titoli Upper Tier 2 o Titoli UT2</b>	Le passività subordinate emesse dalla Banca e denominate “€2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018” (codice ISIN IT0004352586).

## **GLOSSARIO**

Si veda il Glossario contenuto nel Documento di Registrazione.



## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Indicazione delle persone responsabili**

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

L'Emittente dichiara che, per quanto a propria conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

**2. FATTORI DI RISCHIO**

Prima di assumere qualsiasi decisione di effettuare un investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente, gli investitori devono considerare alcuni fattori di rischio.

Si invitano, quindi, gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere e valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto di quotazione.

Il presente Capitolo descrive gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati che dovranno essere tenuti in considerazione prima di qualsiasi decisione di investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nonché congiuntamente ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, al Gruppo, ai settori di attività in cui l'Emittente e il Gruppo operano, nonché alle altre informazioni, contenuti nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

Ove non diversamente specificato, i rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della presente Nota Informativa.

**2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLE NUOVE AZIONI****2.1.1 *Rischi connessi alla liquidabilità e volatilità delle Nuove Azioni***

Le Nuove Azioni hanno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Banca in circolazione precedentemente alla data di emissione delle Nuove Azioni (ovvero il 1° agosto 2017 per le Azioni Burden Sharing e 3 agosto 2017 per le Azioni riservate al MEF) e sono, pertanto, fungibili con tali azioni ordinarie, già ammesse a quotazione sull'MTA.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche delle Nuove Azioni si rinvia al Capitolo 4 della presente Nota Informativa.

Alla Data della Nota Informativa le negoziazioni delle azioni ordinarie della Banca sul MTA risultano sospese a seguito dell'adozione da parte di Consob del provvedimento n. 19840 del 23 dicembre 2016. Tale provvedimento è stato assunto da Consob a seguito della comunicazione da parte della Banca dell'intenzione di richiedere l'accesso alla ricapitalizzazione precauzionale. Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Premessa del Documento di Registrazione.

Si prevede che le negoziazioni delle azioni ordinarie della Banca possano riprendere a seguito della pubblicazione della presente Nota Informativa, la quale è stata predisposta per l'ammissione a quotazione delle Nuove Azioni sull'MTA (per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 6 della presente Nota Informativa).

A partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Nuove Azioni, i portatori delle stesse potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita sull'MTA. Tuttavia, non è possibile escludere che le Nuove Azioni possano presentare, sin dall'inizio delle relative negoziazioni, problemi di liquidità per motivi non dipendenti dall'Emittente e/o al di fuori del suo controllo, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite.

Inoltre, i prezzi di negoziazione delle Nuove Azioni - al pari delle azioni della Banca già quotate sull'MTA, con cui sono fungibili - potrebbero essere soggetti a fluttuazioni, anche significative.

Fattori quali i cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'Emittente o dei suoi concorrenti, mutamenti nelle condizioni generali del settore in cui l'Emittente opera, nell'economia generale e nei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, nonché la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie di fonte giornalistica relative all'Emittente, potrebbero influire sul valore di mercato delle azioni dell'Emittente, ivi incluse le Nuove Azioni, e conseguentemente generare fluttuazioni, anche significative, del relativo prezzo.

Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni hanno inciso, e potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle azioni ordinarie, indipendentemente dai reali valori patrimoniali, economici e finanziari che sarà in grado di realizzare il Gruppo.

Per maggiori informazioni in merito all'attività svolta dall'Emittente e ai settori in cui questi e il Gruppo operano si rinvia al Capitolo 6 del Documento di Registrazione. Inoltre, per maggiori informazioni in merito ai rischi ai quali l'Emittente e/o il Gruppo possono essere esposti in considerazione dell'andamento del contesto macroeconomico si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.2.9 del Documento di Registrazione.

### **2.1.2 Rischi connessi alla determinazione del prezzo delle azioni della Banca**

Alla Data della Nota Informativa le negoziazioni delle azioni ordinarie della Banca sul MTA risultano sospese a seguito dell'adozione da parte di Consob del provvedimento n. 19840 del 23 dicembre 2016.

Nell'ambito dei Decreti Ministeriali che hanno disposto il Rafforzamento Patrimoniale di BMPS, in data 27 luglio 2017, alle azioni ordinarie della Banca è stato attribuito, ai fini della conversione in azioni dei Titoli Burden Sharing, un prezzo di Euro 8,65. Tale prezzo è stato determinato sulla base delle modalità indicate nell'art. 18, comma 4, del Decreto 237 e vi è, quindi, la possibilità che il prezzo di mercato delle azioni ordinarie della Banca – una volta riammesse a negoziazione – possa discostarsi anche significativamente da tale livello. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di determinazione del prezzo di conversione di Euro 8,65 si rinvia al Paragrafo 6.3 della presente Nota Informativa.

A questo proposito, si rappresenta che, in data 4 agosto 2017, l'ISDA (l'associazione internazionale degli operatori del mercato dei derivati) ha stabilito che l'intervento dello Stato nel Rafforzamento Patrimoniale di BMPS ha rappresentato un '*credit event*' in grado di far scattare il diritto al pagamento dei *Credit Default Swap* sui titoli subordinati emessi dalla Banca. A seguito del verificarsi di tale *credit event* è stata quindi fissata l'asta per la determinazione del *recovery rate* degli stessi CDS. Il 21 settembre 2017 si è tenuta l'asta riguardante i CDS con veste legale ISDA 2014, sulle emissioni di *bond lower Tier2* della Banca oggetto di Burden Sharing. L'asta, organizzata da Ihs Markit e Creditex, ha stabilito un *recovery rate*, ovvero una valutazione dei *bond lower Tier2* di 49,5 su 100. Da tale livello risulta implicitamente una valorizzazione delle azioni di BMPS pari al 49,5% di Euro 8,65, ovvero Euro 4,28. All'asta in questione hanno partecipato 10 intermediari, con una somma netta delle varie proposte pari a Euro 2,95 milioni in acquisto.

In considerazione di tale valore implicito, espresso dal *recovery rate* dei CDS aventi come sottostante le proprie obbligazioni subordinate *lower Tier 2*, la Banca ha prudenzialmente valorizzato, al 30 settembre, le proprie azioni ordinarie a Euro 4,28, sia per le posizioni in proprietà che per le posizioni della clientela. Si evidenzia che il prezzo delle azioni BMPS che si determinerà sul MTA al riavvio delle negoziazioni potrebbe discostarsi anche sensibilmente rispetto a tale valore.

Per il 1° novembre 2017 è stata infine fissata una nuova asta per i CDS con veste legale ISDA 2003 all'esito della quale non è possibile escludere che, in tale sede, il prezzo implicito di valorizzazione delle azioni della Banca sia diverso da quello implicito negli esiti dell'asta del 21 settembre *u.s.* ovvero che lo stesso si discosti, anche in maniera significativa, dal prezzo di conversione indicato nel Decreto Burden Sharing.

### **2.1.3 Rischi connessi agli assetti proprietari**

Alla Data del Documento di Registrazione - a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale riservato al MEF - il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene il 52,184% del capitale sociale della Banca, e, di conseguenza, ne esercita il controllo.

In merito si precisa - ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Decreto 237 - che è stata promossa l'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio, nell'ambito della quale è previsto che il MEF acquisti, per il

## FATTORI DI RISCHIO

tramite della Banca, le Nuove Azioni assegnate in conversione ai portatori dei Titoli Burden Sharing che abbiano le caratteristiche individuate da Decreto 237.

Alla Data della Nota Informativa non sono ancora noti i risultati dell'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio e quindi non è possibile prevedere con certezza la percentuale del capitale sociale della Banca che sarà detenuto dal MEF all'esito dell'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio.

Sulla base di stime preliminari effettuate solamente sui clienti di BMPS che hanno i titoli subordinati depositati presso la Banca, risulta che abbiano diritto ad aderire all'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio azionisti per un controvalore complessivo di 1,5 miliardi di Euro. Assumendo che tutti i soggetti legittimati così individuati aderiscano all'Offerta il MEF arriverebbe a detenere una percentuale compresa tra il 69% ed il 71% del capitale sociale della Banca.

Per maggiori informazioni in merito alla composizione dell'azionariato della Banca si rinvia al Capitolo 18 del Documento di Registrazione.

Inoltre si consideri che la Ricapitalizzazione Precauzionale costituisce - ai sensi dell'art. 18 del Decreto 180 - una misura adottata su base cautelativa e temporanea. Al riguardo, inoltre, si evidenzia che i *commitment* richiesti da DG Comp prevedono, tra l'altro, che il MEF dismetta la propria partecipazione detenuta nella Banca entro la fine del Piano di Ristrutturazione. Pertanto, in caso di dismissione, in tutto o in parte, della partecipazione detenuta dal MEF nella Banca, vi sarebbe un conseguente mutamento dell'assetto partecipativo e, se del caso, anche di controllo della Banca stessa.

Per maggiori informazioni in merito al Piano di Ristrutturazione e ai rischi connessi alla sua mancata realizzazione si rinvia al Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione.

### 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

#### 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Ai sensi del Regolamento (CE) 809/2004 e sulla scorta della definizione di “capitale circolante” – quale mezzo mediante il quale il Gruppo BMPS ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – contenuta nella Raccomandazione ESMA 2013/319, l’Emittente ritiene che, alla Data della Nota Informativa, il Gruppo BMPS disponga di capitale circolante in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze attuali per un periodo di almeno 12 mesi dalla Data della Nota Informativa.

Per ulteriori informazioni *cf.* Capitoli 3, 9 e 10 del Documento di Registrazione.

#### 3.2 Fondi propri e indebitamento

La seguente tabella riporta il totale del patrimonio netto del Gruppo, della raccolta diretta e dell’interbancario netto alla data del 30 giugno 2017. Nella colonna (A) i dati tratti dagli schemi della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017; nella colonna (B) i dati al 30 giugno 2017, comprensivi degli effetti significativi correlati al Rafforzamento Patrimoniale.

<i>(in milioni di euro)</i>	30 giugno 2017 storico (A)	Effetti significativi intervenuti dal 1 luglio 2017 alla data della Nota Informativa e relativi a: - Aumento di capitale riservato al MEF; - <i>Burden Sharing</i> .	30 giugno 2017 post Rafforzamento Patrimoniale (B)
<b>Patrimonio Netto del Gruppo</b>			
Capitale sociale	7.366	8.327	15.693
Sovrapprezzi di emissione	-	-	-
Riserve	(1.177)	(313)	(1.490)
Riserve da valutazione	102	(56)	46
Strumenti di capitale	-	-	-
Azioni proprie (-)	-	(314)	(314)
Utile (Perdita) di periodo (+/-)	(3.243)	563	(2.680)
<b>Totale Patrimonio Netto del Gruppo</b>	<b>3.048</b>	<b>8.207</b>	<b>11.255</b>
<b>Raccolta diretta</b>			
Debiti verso clientela	80.300	-	80.300
Titoli in circolazione	24.660	(4.179)	20.481
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	1.584	(164)	1.420
<b>Totale Raccolta diretta</b>	<b>106.544</b>	<b>(4.343)</b>	<b>102.201</b>
<b>Posizione Interbancaria netta</b>			

Crediti verso banche	13.116	-	13.116
Debiti verso banche	(22.803)	-	(22.803)
Liquidità netta rinveniente da Rafforzamento Patrimoniale	-	3.846	3.846
<b>Totale Posizione Interbancaria netta</b>	<b>(9.687)</b>	<b>3.846</b>	<b>(5.841)</b>

L'Emittente dichiara che, alla Data della Nota Informativa, si è già perfezionato il Rafforzamento Patrimoniale, i cui effetti sono inclusi nella colonna B della tabella sopra riportata e di seguito dettagliati. In particolare il Patrimonio Netto del Gruppo, la Raccolta diretta e la posizione interbancaria netta, a seguito del Rafforzamento Patrimoniale, rilevano le seguenti variazioni:

Patrimonio Netto del Gruppo (+ Euro 8.207 milioni) dovuti a:

- + Euro 4.357 milioni quale effetto del *Burden Sharing*. Nel dettaglio: i) + Euro 4.473 milioni quale controvalore delle azioni derivanti dalla conversione delle passività subordinate; ii) – Euro 314 milioni quale controvalore delle azioni proprie; iii) – Euro 361 milioni pari alla differenza tra il *fair value* delle azioni assegnate e il controvalore di conversione in capitale sociale; iv) - Euro 4 milioni quali costi riferiti al *Burden Sharing* e vi) + Euro 563 milioni quale effetto economico complessivo;
- + Euro 3.850 milioni attribuibili all'Aumento di Capitale riservato al MEF, di cui + Euro 3.854 milioni pari al corrispettivo *cash* correlato alla sottoscrizione delle nuove azioni da parte del MEF e – Euro 4 milioni quali relativi costi.

Raccolta diretta (-Euro 4.343 milioni) dovuti al *Burden Sharing*; in particolare: i Titoli in circolazione (-Euro 4.179 milioni) e *Passività valutate al fair value* (-Euro 164 milioni).

Posizione Interbancaria netta (+ Euro 3.846 milioni) dovuti a:

- + Euro 3.854 milioni per la liquidità riveniente dall'Aumento di Capitale riservato al MEF;
- - Euro 8 milioni per i costi legati alla Rafforzamento Patrimoniale.

Infine, l'Emittente dichiara che, al 31 agosto 2017, non si sono verificate variazioni significative nei dati relativi al patrimonio netto del Gruppo e all'indebitamento (raccolta diretta e interbancario netto) rispetto ai valori evidenziati nella tabella sopra riportata (colonna (B), che include gli effetti del *Burden Sharing* e dell'Aumento di Capitale riservato al MEF).

### 3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione

Non si ravvisano interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione delle Nuove Azioni.

### 3.4 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

La presente Nota Informativa, unitamente al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi, costituiscono il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni, emesse a seguito del Rafforzamento Patrimoniale della Banca, in particolare, delle Azioni *Burden Sharing* e delle Azioni MEF. Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche delle Nuove Azioni si rinvia al Capitolo 4 della presente Nota Informativa.

L'Operazione - richiesta dalla Banca dopo il mancato perfezionamento dell'Operazione 2016, ossia l'operazione di rafforzamento patrimoniale annunciata dal Consiglio di Amministrazione il 29 luglio 2016 e una volta autorizzata dalle competenti Autorità - ha avuto attuazione con l'emanazione da parte

del MEF del Decreto Ricapitalizzazione e del Decreto Burden Sharing, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2017.

Con i citati decreti si è previsto, rispettivamente, (a) l'aumento di capitale della Banca per un importo pari a Euro 3.854.215.456,30 a servizio della sottoscrizione di n. 593.869.870 azioni da parte del MEF, eseguita in data 3 agosto 2017, e (b) l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'art. 22, commi 2 e 4 del Decreto 237, nonché l'aumento di capitale della Banca per un importo pari a Euro 4.472.909.844,60 con conseguente emissione di n. 517.099.404 azioni assegnate, in data 1° agosto 2017, ai portatori dei Titoli Burden Sharing.

Il Rafforzamento Patrimoniale ha realizzato un incremento complessivo di capitale sociale della Banca pari a circa a Euro 8.137 milioni.

Per ulteriori informazioni sull'Operazione si veda la Premessa del Documento di Registrazione.

## **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

### **4.1 Descrizione delle Nuove Azioni**

Le azioni oggetto dell'ammissione a negoziazione sono le Nuove Azioni pari a complessive n. 1.110.969.274 azioni, prive di valore nominale, rivenienti dal Burden Sharing e dall'Aumento di Capitale riservato al MEF.

Le Nuove Azioni hanno godimento regolare e sono, pertanto, fungibili con le Azioni Ordinarie dell'Emittente negoziate nell'MTA.

#### *Codici ISIN*

Le Azioni e le Nuove Azioni della Banca, ad eccezione delle Azioni Burden Sharing derivanti dalla conversione del Titolo Upper Tier II, hanno codice ISIN IT0005218752.

Alle Azioni MEF e alle Azioni Burden Sharing derivanti dalla conversione dei Titoli Burden Sharing diversi dal Titolo Upper Tier II, è stato assegnato codice ISIN provvisorio IT0005276768 fino alla pubblicazione del Prospetto (di cui la presente Nota Informativa costituisce parte). A seguito della pubblicazione del Prospetto alle Azioni MEF e alle Azioni Burden Sharing derivanti dalla conversione dei Titoli Burden Sharing diversi dal Titolo Upper Tier II è attribuito codice ISIN IT0005218752.

Le Azioni Burden Sharing derivanti dalla conversione del Titolo Upper Tier II sono invece, contraddistinte dal codice ISIN provvisorio IT0005276776 fino al termine dell'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio, al fine di permettere una più agevole gestione della stessa.

Il codice ISIN provvisorio delle Azioni Burden Sharing derivanti dalla conversione del Titolo Upper Tier II (IT0005276776) diverrà automaticamente quello delle azioni BMPS attualmente in circolazione (IT0005218752):

- (i) in caso di trasferimento da parte del rispettivo titolare al di fuori dell'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio (ad esclusione dei trasferimenti *mortis causa*);
- (ii) ove il portatore delle Azioni Burden Sharing derivanti dalla conversione del Titolo Upper Tier II ne faccia richiesta; e
- (iii) in ogni caso, a seguito della chiusura del periodo di adesione all'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio.

### **4.2 Legislazione in base alla quale le Nuove Azioni saranno emesse**

Le Nuove Azioni sono state emesse in base alla legge italiana e sono soggette alla medesima normativa.

### **4.3 Caratteristiche delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni sono state emesse in forma dematerializzata e sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

Le Nuove Azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

### **4.4 Valuta di emissione delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni sono denominate in Euro.



#### **4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle Azioni Ordinarie della Banca in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Ordinarie sono ammesse alla quotazione presso il MTA. La presente Nota Informativa - congiuntamente al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi - costituisce il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni. A seguito della pubblicazione della Nota Informativa le Nuove Azioni saranno negoziate, in via automatica presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le Azioni Ordinarie.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, ciascuna Nuova Azione attribuisce il diritto a un voto.

Per ulteriori informazioni in merito ai diritti attribuiti dalle Nuove Azioni si rinvia al Capitolo 21 del Documento di Registrazione.

#### **4.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Nuove Azioni saranno emesse**

A seguito del mancato perfezionamento dell'Operazione 2016 annunciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il 29 luglio 2016 - che comprendeva (i) il deconsolidamento di un portafoglio di *non-performing loans* pari a circa Euro 27,1 miliardi, (ii) un esercizio di *liability management*, e (iii) l'aumento del capitale della Banca, in data 23 dicembre 2016, BMPS ha comunicato l'intenzione di richiedere l'intervento dello Stato nella forma della ricapitalizzazione precauzionale, come prevista dall'art. 32, comma 4 della BRRD. In data 30 dicembre 2016 la Banca ha formalizzato la richiesta di supporto pubblico ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Decreto 237.

In data 19 e 28 giugno 2017 la BCE ha confermato la sussistenza dei presupposti necessari per l'accesso alla ricapitalizzazione precauzionale.

Conformemente alla normativa in merito agli aiuti di Stato erogati a favore delle banche - come richiamata dalla BRRD - l'Emittente ha presentato alla Commissione Europea il Piano di Ristrutturazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 26 giugno 2017.

In data 4 luglio 2017 la Commissione Europea ha emanato la decisione positiva circa la compatibilità dell'intervento di ricapitalizzazione precauzionale della Banca con il quadro normativo dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

In data 28 luglio 2017 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti Ministeriali emanati dal MEF - ai sensi dell'art. 18, comma 2 e comma 3 del Decreto 237 - che disciplinano, *inter alia*, le modalità di esecuzione del Burden Sharing e dell'Aumento di Capitale riservato al MEF.

Il Decreto Burden Sharing ha disposto l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'art. 22, commi 2 e 4 del Decreto 237 nonché l'aumento di capitale della Banca per un importo pari a Euro 4.472.909.844,60 con conseguente emissione di n. 517.099.404 azioni da assegnare ai portatori dei Titoli Burden Sharing.

Più in particolare il Decreto Burden Sharing ha disposto, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto 237, la conversione dei Titoli Burden Sharing in azioni ordinarie secondo quanto indicato di seguito:

- a) numero 6.936.416 azioni per l'emissione XS0122238115;
- b) numero 30.346.820 azioni per l'emissione XS0121342827;
- c) numero 19.075.144 azioni per l'emissione XS0131739236;
- d) numero 595.593 azioni per l'emissione XS0180906439;
- e) numero 249.775.491 azioni per l'emissione IT0004352586;
- f) numero 42.583.815 azioni per l'emissione XS0236480322;
- g) numero 12.023.121 azioni per l'emissione XS0238916620;

- h) numero 11.560.693 azioni per l'emissione XS0391999801;
- i) numero 57.803.468 azioni per l'emissione XS0415922730;
- j) numero 42.624.277 azioni per l'emissione XS0503326083; e
- k) numero 43.774.566 azioni per l'emissione XS0540544912.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Burden Sharing, tali azioni sono assegnate ai titolari dei rispettivi strumenti proporzionalmente alla quota dagli stessi detenuta, con arrotondamento all'intero inferiore e non si prevede alcun corrispettivo per le frazioni di azioni non assegnate. Si precisa altresì, che in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 3 del Decreto 237, così come indicato dal Decreto Burden Sharing, i Titoli Burden Sharing sono convertiti in azioni ordinarie della Banca al prezzo unitario di Euro 8,65.

Il Decreto Burden Sharing ha infine disposto l'azzeramento del valore nominale delle passività della Banca derivanti da finanziamenti concessi alla medesima da parte di soggetti da essa controllati, nell'ambito di operazioni unitarie di finanziamento e in relazione alle quali sono stati emessi gli strumenti delle lettere da a) a d) sopra indicati.

Quanto al Decreto Ricapitalizzazione, con esso è stato disposto l'aumento di capitale della Banca per un importo pari a Euro 3.854.215.456,30 a servizio della sottoscrizione di n. 593.869.870 azioni da parte del MEF. Si precisa che ai sensi del Decreto Ricapitalizzazione, le azioni riservate al MEF sono emesse al prezzo unitario di Euro 6,49.

In virtù di quanto previsto dal Decreto Burden Sharing e dal Decreto Ricapitalizzazione, a seguito del perfezionamento del Burden Sharing e dell'Aumento di Capitale riservato al MEF il capitale sociale di BMPS risulta pari a Euro 15.692.799.350,97 ed è rappresentato da n. 1.140.290.072 azioni ordinarie, di cui 36.280.748 azioni proprie detenute dal Gruppo MPS.

In data 10 agosto 2017 la BCE ha altresì autorizzato la Banca: (i) a computare le Nuove Azioni quali Capitale di Classe 1, (ii) ad apportare le modifiche statutarie conseguenti la variazione del capitale sociale prevista dai Decreti Ministeriali.

#### **4.7 Data prevista per l'emissione delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni BMPS sono state emesse il 1° agosto 2017, per quanto riguarda le Azioni Burden Sharing, e il 3 agosto 2017 per quanto riguarda le Azioni riservate al MEF, in forma dematerializzata.

#### **4.8 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni**

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni ai sensi di legge, dello Statuto o derivante dalle condizioni di emissione.

#### **4.9 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o obblighi d'acquisto (*sell-out*) e diritto di acquisto (*squeeze-out*) in relazione alle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni sono assoggettate alle norme previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il Regolamento Emittenti, con particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerta pubblica di acquisto (art. 106 del TUF), obblighi di acquisto (*sell-out*) (art. 108 del TUF) e diritto di acquisto (*squeeze-out*) (art. 111 del TUF).

#### **4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso**

Fatta eccezione per l'Offerta Pubblica di Transazione e Scambio, le Nuove Azioni e le Azioni Ordinarie non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso.

#### **4.11 Regime fiscale**

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni dell'Emittente ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue, pertanto, non intende essere una completa ed esauriente analisi di tutte le conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni per tutte le possibili categorie di investitori.

A tale proposito, si segnala che, con il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (il “**D.L. 66/2014**”), recante ulteriori misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 143 del 23 giugno 2014, sono state apportate rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Ai fini che qui rilevano, si segnala in particolare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 66/2014, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, ovunque ricorrano, sono state stabilite nella misura del 26%, salvo alcune eccezioni che prevedono il mantenimento delle precedenti aliquote di imposizione.

Le nuove norme si applicano agli utili e ai proventi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, tiene conto della legislazione italiana vigente oltre che delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla Data del Prospetto, fermo restando che la stessa legislazione e tali interpretazioni potrebbero subire possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi. Allorché si verifichi una tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più valide.

**Gli investitori sono, perciò, tenuti - in ogni caso - a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni e a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni dell'Emittente (utili di esercizio o riserve di utili o di capitale) e il conseguente trattamento fiscale. Inoltre, con riferimento ai soggetti non residenti in Italia, si invita a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.**

##### **A. Definizioni**

Ai fini del presente Paragrafo 4.11 i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“**Nuove Azioni**”: le azioni dell'Emittente oggetto dell'Offerta.

“**Cessione di Partecipazioni Qualificate**”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata.

Al fine di individuare le soglie di qualificazione occorre cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti alla data della suddetta cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi.

“**Partecipazioni Non Qualificate**”: partecipazioni, titoli o diritti che rappresentano una percentuale complessiva di diritti di voto, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio, pari o inferiore ai limiti previsti per considerare una partecipazione qualificata.

“**Partecipazioni Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%.

#### **B. Regime fiscale dei dividendi**

I dividendi attribuiti sulle azioni dell'Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

Si evidenzia che, in aggiunta a quanto di seguito evidenziato, per alcuni tipi di società ed enti, e per alcune categorie di soggetti non residenti, a determinate condizioni, i dividendi concorrono a formare il relativo valore netto della produzione soggetto ad IRAP.

##### *(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

- I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Nuove Azioni), sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 27-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (il “**DPR 600/1973**”); non sussiste l'obbligo da parte dei percettori di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

La suddetta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, sulla dematerializzazione dei titoli, questa modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Nuove Azioni.

Qualora i dividendi si riferiscano ad azioni per le quali la persona fisica abbia optato per il cosiddetto regime del “risparmio gestito”, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, gli stessi non sono assoggettati al regime sopra descritto ma concorrono a formare il risultato complessivo annuo della gestione su cui viene applicata una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.

- I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate.

Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il "**D.M. 2 aprile 2008**") - in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la "**Legge Finanziaria 2008**") - ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72% per ciò che concerne le distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percettore nella misura del 40%.

L'art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("**Legge di Stabilità per il 2016**") ha successivamente previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. La rideterminazione delle percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR. In attuazione di tale disposizione il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 (il "**D.M. 26 maggio 2017**") ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito dei dividendi nella misura del 58,14% a decorrere dalle distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto, i dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percettore nella misura del 40% e i dividendi distribuiti formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percettore nella misura del 49,72%.

(ii) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il D.M. 2 aprile 2008 - in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge Finanziaria 2008 - ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72% per ciò che concerne le distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percepente nella misura del 40%.

L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità per il 2016 ha successivamente previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. q), del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. La rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58, comma 2, e 68, comma 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR. In attuazione di tale disposizione il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito dei dividendi nella misura del 58,14% a decorrere dalle distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto, i dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percepente nella misura del 40% e i dividendi distribuiti formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percepente nella misura del 49,72%.

(iii) *Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità:

- le distribuzioni di dividendi a favore di società in nome collettivo e società in accomandita semplice concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo nell'esercizio in cui sono percepiti; il D.M. 2 aprile 2008 - in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge Finanziaria 2008 - ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito di detti dividendi nella misura del 49,72% per ciò che concerne le distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percepente nella misura del 40%.

L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità per il 2016 ha successivamente previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. La

rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58, comma 2, e 68, comma 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR. In attuazione di tale disposizione il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito dei dividendi nella misura del 58,14% a decorrere dalle distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto, i dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percettore nella misura del 40% e i dividendi distribuiti formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percettore nella misura del 49,72%.

- le distribuzioni di dividendi a favore di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, ed enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare, ovvero concorrono per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS).

(iv) *Enti pubblici e privati diversi dalle società e trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR), fiscalmente residenti in Italia*

Ai sensi del D.M. 26 maggio 2017 i dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, (i) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 22,26% del loro ammontare, se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016; e (ii) concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti per il 100% del loro ammontare, se formati con utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(v) *Soggetti esenti*

Per le azioni, quali le Nuove Azioni, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'IRES sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate.

(vi) *Soggetti esclusi*

I dividendi percepiti da soggetti esclusi dall'IRES ai sensi dell'art. 74 del TUIR (*i.e.* organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le provincie e le regioni) non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva.

(vii) *Fondi pensione italiani e OICR (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliari)*

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (il “**Decreto 252**”); (b) organismi italiani di investimento collettivo del risparmio italiani (OICR); e (c) fondi lussemburghesi storici non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

(viii) *Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351 (il “**Decreto 351/2001**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410) e successive modifiche e integrazioni, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’art. 37 del TUF ovvero dell’art. 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 (la “**Legge 86/1994**”), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte.

(ix) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Nuove Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Le distribuzioni di utili percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, non sono soggette ad alcuna ritenuta o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in Italia e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa a una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore fiscalmente non residente in Italia, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo Paragrafo.

(x) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Nuove Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Nuove Azioni), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%.

L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 168-*bis* del TUIR, tali soggetti potranno beneficiare dell’applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell’11% del relativo ammontare. Si ricorda che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, l’art. 10, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, ha abrogato il menzionato art. 168-*bis* del TUIR. Contestualmente il successivo comma 3 del citato art. 10 ha stabilito che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell’art. 168-*bis* del TUIR, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell’art. 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva della misura dell’11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.

I soggetti fiscalmente non residenti in Italia diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui all’art. 27, comma 3, del DPR 600/1973, dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter* dell’art. 27 del DPR 600/1973 hanno diritto al rimborso dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili (mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato



estero) e fino a concorrenza di undici ventiseiesimi della imposta sostitutiva delle imposte sui redditi assolta in Italia.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine, i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire:

- una dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Amministrazione finanziaria con provvedimento prot. n. 2013/84404 del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

Se tale documentazione non è presentata al soggetto depositario antecedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR; e (ii) ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti a una imposta sostitutiva pari all'1,375% del relativo ammontare. L'art. 1, comma 62, della Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota di cui all'art. 27, comma 3-*ter*, del DPR 600/1973, dall'1,375% al 1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Si ricorda che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, l'art. 10, comma 1, D.Lgs. 14 settembre n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, ha abrogato il menzionato art. 168-*bis* del TUIR. Contestualmente il successivo comma 3 del citato art. 10 ha stabilito che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'art. 168-*bis* del TUIR, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 32/E dell'8 luglio 2011, l'imposta sostitutiva dell'1,375% (1,20% dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016) si applica ai dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 27-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE; (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione europea; (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva; e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione,

rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni e in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Nuove Azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

Sui dividendi di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non si applicano né la ritenuta né l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

(xi) *Distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma quinto, del TUIR*

Le informazioni fornite nel presente Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all'art. 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “**Riserve di Capitale**”).

(a) Persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del “risparmio gestito” di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del “risparmio gestito” se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%.

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR (escluse le società semplici), alle società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato dei dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e come tali assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C.

(c) Fondi pensione italiani e OICR (fondi di investimento, SICAV)

In base a un'interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da OICR (fondi di investimento, SICAV) e fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato di gestione relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione.

A decorrere dal 1° luglio 2011 trova applicazione un nuovo regime di tassazione degli OICR, introdotto dal Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, in forza del quale è applicata una ritenuta alla fonte nella misura del 26% al momento dell'eventuale distribuzione dei proventi ovvero a valere sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote e il costo di sottoscrizione o acquisto delle stesse. Tale ritenuta sarà a titolo d'acconto ovvero d'imposta in ragione della natura giuridica del sottoscrittore delle relative quote.

(d) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa alla stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente Paragrafo sub (d).

**C. *Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni***

(i) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono

soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

#### Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata realizzate fino al 31 dicembre 2017 e conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota (49,72%) delle relative minusvalenze.

L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. La rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58, comma 2, e 68, comma 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR. In attuazione di tale disposizione il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito delle plusvalenze nella misura del 58,14% a decorrere dall'1 gennaio 2018. Conseguentemente, a decorrere da tale data, le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 58,14% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota (58,14%) delle relative minusvalenze.

Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

#### Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%. Il contribuente può optare per tre diversi regimi di tassazione:

- (a) Tassazione in base al regime della dichiarazione - Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espresse in dichiarazione dei redditi nell'anno in cui sono state realizzate, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).

L'art. 3, comma 13, del D.L. 66/2014 stabilisce che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*) del TUIR sono portati in diminuzione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

- per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi previsti dagli art. 68, comma 5, del TUIR e art. 6, comma 5, del D.Lgs. 461/1997.

- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). - Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le Nuove Azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione

mobiliare residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata.

L'art. 3, comma 13, del D.L. 66/2014 stabilisce che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*) del TUIR sono portati in diminuzione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

- per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi previsti dagli art. 68, comma 5 del TUIR e art. 6, comma 5, del D.Lgs. 461/1997.

Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). - Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%.

Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.

Il D.L. 66/2014 prevede che dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014 per una quota pari al 48,08% del loro ammontare. Gli stessi risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, sono portati in deduzione per una quota pari al 76,92% del loro ammontare. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, delle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a).

(ii)  *Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, escluse le società semplici, mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo Paragrafo, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale. Il DM 2 aprile 2008 - in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge Finanziaria 2008 - ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72% con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dall'1 gennaio 2009. L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità per il 2016 ha successivamente previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. La rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58, comma 2, e 68, comma 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR. In attuazione di tale disposizione il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito di tali plusvalenze nella misura del 58,14% a decorrere dall'1 gennaio 2018.

Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo Paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta quello dell'avvenuta cessione.

(iii)  *Società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b), del TUIR*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, da enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle Nuove Azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare secondo il regime ordinario.

Tuttavia, le suddette plusvalenze sono esenti da tassazione, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, nella misura del 95%, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- (a) la partecipazione è detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente;
- (b) la partecipazione è classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso art. 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 35/E del 4 agosto 2016, si evidenzia che il comma 4 dell'art. 167 del TUIR ha subito un ulteriore intervento ad opera della

Legge di Stabilità 2016, che, al comma 142, lettera b), n. 2), dell'articolo unico, ha introdotto – a partire dal periodo d'imposta 2016 – al fine dell'individuazione degli Stati esteri a fiscalità privilegiata, il criterio del confronto tra il livello nominale di tassazione ivi previsto e quello applicabile in Italia. Il richiamo all'inclusione degli Stati o territori “nel decreto o nel provvedimento”, tuttora contenuto negli artt. 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), 89, comma 3, del TUIR e nell'art. 27 del DPR 600/1973, deve essere inteso come riferito all'art. 167, comma 4, del medesimo TUIR, nella misura in cui stabilisce il criterio di individuazione dei regimi fiscali privilegiati. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2016, il criterio impiegato per individuare sia gli Stati o territori a fiscalità privilegiata che i regimi fiscali speciali attiene al livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia;

- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.

Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono interamente indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 del TUIR, non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, si evidenzia che:

- l'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione;
- l'art. 5-*quiquies*, comma 3, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-*bis*, del TUIR, di ammontare superiore a Euro 50.000, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri.

Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l'accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell'art. 37-*bis* del DPR 600/1973 (al riguardo si osserva che l'art. 37-*bis*, D.P.R. n. 600/1973, è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). I suddetti obblighi di comunicazione sono assolti nella dichiarazione dei redditi e sostituiscono le comunicazioni alla Direzione Regionale competente (si veda il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2013).

Per alcuni tipi di società e a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) *Enti pubblici e privati di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) *Fondi pensione italiani e OICR (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare)*

Le plusvalenze realizzate da: (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252/2005; (b) organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari (OICR); e (c) fondi lussemburghesi storici, sono assoggettate allo stesso regime applicabile ai dividendi percepiti da tali soggetti.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al Decreto 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per il 2014, l'imposta sostitutiva dovuta è calcolata con aliquota del 20% da applicare su una base imponibile ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

Per gli OICR italiani e per i fondi lussemburghesi storici, a partire dal 1° luglio 2011, la tassazione avviene in capo ai singoli partecipanti al momento della percezione dei proventi derivanti dal fondo, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni con la applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto ovvero d'imposta in ragione della natura giuridica del sottoscrittore delle relative quote.

(vi) *Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto 351/2001 e successive modifiche e integrazioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-bis della Legge 86/1994, non sono soggette ad imposte sui redditi.

(vii) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la partecipazione non sia connessa a una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al Paragrafo che segue.

(viii) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

#### Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Il riconoscimento dell'esclusione spetta ai soggetti non residenti che presentano al sostituto d'imposta o all'intermediario residente con il quale intrattengono rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione un'attestazione, nella forma dell'autocertificazione, nella quale dichiarino di non essere residenti in Italia secondo le disposizioni della normativa fiscale italiana.

#### Partecipazioni Qualificate



Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito secondo le stesse regole previste e sopra esposte, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito.

Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall'Italia.

#### **D. Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro**

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data del Prospetto, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

#### **E. Imposta di bollo sugli strumenti finanziari**

L'art. 19, comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione di un'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari alla clientela relativamente a prodotti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito, compresi i depositi bancari e postali.

L'imposta di bollo proporzionale si applica sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso nella misura del 2 per mille annuale. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta di bollo dovuta dalla singola banca o intermediario finanziario in relazione a tutti i prodotti finanziari riconducibili al medesimo cliente non può essere superiore a Euro 14.000, ma solo se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica.

L'imposta è applicata dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi prodotti o strumenti finanziari siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia. Per espressa previsione normativa, invece, l'imposta di bollo non trova applicazione per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

#### **F. Imposta sui titoli depositati all'estero ("IVAFE")**

Ai sensi dell'art. 19, comma 18, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie – quali le Azioni – a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni, sono tenute a pagare un'imposta con aliquota pari al 2 per mille a partire dal 2014, c.d. IVAFE.

L'imposta è calcolata su di una base imponibile pari al valore di mercato delle attività finanziarie detenute all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui sono detenute, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso. Ai sensi dell'art. 19, comma 19, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

A prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno in Italia, sono escluse dall'ambito di applicazione di tale disposizione le attività finanziarie – quali le

Azioni – detenute all'estero, ma che sono amministrare da intermediari finanziari italiani (in tale caso sono soggette all'imposta di bollo sul deposito titoli di cui al paragrafo E) e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, superare l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il paese nel quale sono detenute le attività finanziarie sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero.

In tali casi, per queste ultime, può comunque essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

### **G. Imposta sulle transazioni finanziarie**

La legge di stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) all'art. 1, commi da 491 a 492, ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax" o "FTT"). Tali disposizioni sono state successivamente integrate con il Decreto attuativo del 21 febbraio 2013, modificato con Decreto del 16 settembre 2013.

In particolare, rientrano tra le fattispecie colpite dall'imposta i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di azioni emesse da società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, a prescindere dalla residenza delle parti e del luogo di conclusione del contratto.

L'imposta è a carico del solo acquirente con aliquota dello 0,1 per cento nell'ipotesi di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e con aliquota dello 0,2 per cento negli altri casi.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Decreto 21 febbraio 2013, art. 15, lettere c) e d) sono escluse dall'applicazione dell'imposta le operazioni di emissioni di azioni come individuate dal citato art. 1 comma 491, nonché l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492 della suddetta legge.

La base imponibile è determinata sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero dei titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario.

Ai fini del calcolo dei saldi netti, non si tiene conto degli acquisti esclusi dall'imposta.

### **H. Imposta sulle successioni e donazioni**

Il Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 (la "**Legge 286/2006**"), ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell'art. 2 della Legge 286/2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

Per i soggetti residenti l'imposta di successione e donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

#### **a) Imposta sulle successioni**

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, della Legge 286/2006, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni e i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle, l'aliquota è del 6%, con una franchigia di Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- (iii) per i beni e i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6%; per i beni e i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che eccede l'ammontare di Euro 1.500.000.

*b) Imposta sulle donazioni*

Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore dei fratelli e delle sorelle, l'aliquota è del 6%, con una franchigia di Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle successioni si applica con un'aliquota del 6%; in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

## **5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA**

### **5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta**

#### **5.1.1 *Premessa***

Non applicabile.

#### **5.1.2 *Condizioni alle quali l'offerta è subordinata***

Non applicabile.

#### **5.1.3 *Ammontare totale dell'emissione***

Non applicabile.

#### **5.1.4 *Periodo di validità dell'offerta, possibili modifiche e modalità di sottoscrizione***

Non applicabile.

#### **5.1.5 *Revoca e sospensione dell'offerta***

Non applicabile.

#### **5.1.6 *Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso***

Non applicabile.

#### **5.1.7 *Ammontare delle sottoscrizioni***

Non applicabile.

#### **5.1.8 *Possibilità di ritirare la sottoscrizione***

Non applicabile.

#### **5.1.9 *Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni***

Non applicabile.

#### **5.1.10 *Tempi e modalità di pubblicazione dei risultati dell'offerta***

Non applicabile.

#### **5.1.11 *Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei Diritti di Opzione e per il trattamento dei Diritti di Opzione non esercitati***

Non applicabile.

## **5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione**

### **5.2.1 *Destinatari e mercati dell'offerta***

Non applicabile.

### **5.2.2 *Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni***

Non applicabile.

### **5.2.3 *Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione***

#### **5.2.3.1 *Divisione dell'offerta***

Non applicabile.

#### **5.2.3.2 *Claw back***

Non applicabile.

#### **5.2.3.3 *Metodi di assegnazione***

Non applicabile.

#### **5.2.3.4 *Trattamento preferenziale***

Non applicabile.

#### **5.2.3.5 *Trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell'ambito dell'assegnazione***

Non applicabile.

#### **5.2.3.6 *Obiettivo minimo di assegnazione nell'ambito dell'offerta***

Non applicabile.

#### **5.2.3.7 *Condizioni di chiusura dell'offerta e durata minima del periodo di offerta***

Non applicabile.

#### **5.2.3.8 *Sottoscrizioni multiple***

Non applicabile.

#### **5.2.3.9 *Opzione di Over Allotment***

Non applicabile.

**5.2.4 *Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione***

Non applicabile.

**5.2.5 *Sovrallocazione e “greenshoe”***

Non applicabile.

**5.3 *Fissazione del prezzo***

**5.3.1 *Prezzo di offerta***

Non applicabile.

**5.3.2 *Procedura per la comunicazione del prezzo di offerta***

Non applicabile.

**5.3.3 *Limitazioni del diritto di opzione***

Non applicabile.

**5.3.4 *Eventuale differenza tra il prezzo di offerta e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche o da persone strettamente legate agli stessi***

Non applicabile.

**5.4 *Collocamento e sottoscrizione***

**5.4.1 *Indicazione dei responsabili del collocamento dell'offerta e dei collocatori***

Non applicabile.

**5.4.2 *Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari***

Non applicabile.

**5.4.3 *Impegni di sottoscrizione e garanzia***

Non applicabile.

**5.4.4 *Data di stipula degli accordi di sottoscrizione e garanzia***

Non applicabile.

## **6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

Le Azioni Ordinarie della Banca sono quotate nel MTA.

La presente Nota Informativa - congiuntamente al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi - costituisce il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni. A seguito della pubblicazione della Nota Informativa le Nuove Azioni saranno negoziate, in via automatica presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le Azioni Ordinarie.

### **6.2 Altri mercati regolamentati**

Alla Data della Nota Informativa, le Azioni Ordinarie dell'Emittente non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato diverso dal MTA.

### **6.3 Altre operazioni**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla Data della Nota Informativa non sono previste operazioni di sottoscrizione o di collocamento privato di Azioni Ordinarie dell'Emittente.

Per completezza si segnala che, al termine di un processo competitivo, con lettera di incarico datata 1° giugno 2017, PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (“**PwC**”) è stata incaricata di fornire assistenza professionale a supporto degli Amministratori della Banca ai fini della predisposizione di una relazione avente ad oggetto la determinazione del valore delle azioni ordinarie di MPS sulla base di quanto previsto all'art. 18 comma 4 del Decreto 237, nell'ambito delle attività connesse alla ricapitalizzazione precauzionale.

Sulla base di quanto previsto dal Decreto sopra richiamato, il valore delle azioni ordinarie deve essere calcolato secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso in cui la banca non sia quotata, il valore deve essere calcolato in base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato;
- b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle azioni è determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal MEF, avendo riguardo alla data di prevista emanazione del Decreto Ricapitalizzazione, che indica, *inter alia*, il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni è il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione è stata negoziata e quello determinato ai sensi della lettera a).

Tenuto conto della situazione specifica di BMPS ed, in particolare, del fatto che a seguito delle delibere di Consob del 22 dicembre 2016, n. 19833 e del 23 dicembre 2016, n. 19840, è stata temporaneamente sospesa la negoziazione dei titoli emessi e garantiti dalla Banca e degli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da BMPS, dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di negoziazione italiani e dai sistemi di internalizzazione sistematica e che, dunque, il periodo della sospensione della quotazione è superiore a quindici giorni, la valutazione delle azioni ordinarie MPS è stata effettuata da PwC sulla base dei criteri riportati alla lettera b).

In particolare, ai fini della stima del valore delle azioni ordinarie di BMPS, nell'ambito delle attività connesse alla ricapitalizzazione precauzionale della Banca, è stata adottata, quale metodica principale della valutazione, il *Dividend Discount Model* nella variante dell'*Excess Capital* ("DDM"). Il metodo in parola rientra tra i metodi basati sui flussi di cassa prospettici, in questo caso rappresentati dai dividendi futuri, riconosciuti dalla migliore dottrina e prassi, soprattutto con riferimento al settore bancario. La metodologia del DDM è stata sviluppata a partire dai flussi economici e patrimoniali prospettici 2017-2021 desunti dal Piano di Ristrutturazione della Banca.

Al fine di ottenere un conforto sui risultati, è stato altresì utilizzato il metodo dei multipli di Borsa (in particolare, Prezzo/Patrimonio Netto Tangibile o "P/TBV").

La determinazione del valore delle azioni ordinarie di MPS è stata effettuata in un'ottica *pre-money*. A tal fine, gli effetti derivanti dall'aumento di capitale pari ad Euro 8,1 miliardi riflesso nel Piano di Ristrutturazione, nell'ambito della ricapitalizzazione precauzionale, sono stati neutralizzati nell'applicazione delle diverse metodologie valutative.

Il DDM è stato applicato, inoltre, sulla base dei seguenti principali parametri e assunzioni:

- assenza di distribuzioni per il periodo 2017-2021, coerentemente al Piano di Ristrutturazione e prima distribuzione teorica di dividendi assunta, di conseguenza, al termine del periodo di previsione, per un importo pari alla differenza positiva tra i) il CET 1 ratio atteso da BMPS al 2021 (secondo le stime contenute nel Piano di Ristrutturazione) e ii) il CET 1 ratio *target* assunto pari all'11,6%, in linea con il CET 1 ratio mediano del campione di banche selezionato ai fini della stima del tasso di attualizzazione. In particolare, la distribuzione assunta al termine del periodo di previsione è determinata sulla base del differenziale fra i *ratio* suddetti, è pari a circa Euro 1,5 miliardi;
- tasso di attualizzazione dei flussi ("costo del capitale proprio" o "Ke") pari a circa il 9,2%, stimato sulla base del *Capital Asset Pricing Model*. In particolare, il Ke è stato determinato in funzione dei seguenti parametri:
  - tasso *risk-free* pari al 2,14% e corrispondente alla media a sei mesi, dalla data del 1° giugno 2017, del rendimento lordo annuo dei titoli di Stato italiani a medio lungo termine (BTP decennale),
  - coefficiente Beta pari a 1,34 desunto dalla mediana delle osservazioni storiche di un campione di società comparabili costituito da: Intesasanpaolo S.p.A. (1,26); UniCredit S.p.A. (1,59); BancoBPM S.p.A. (1,67); UBI Banca S.p.A. (1,53); BPER Banca S.p.A. (1,48); BNP Paribas S.A. (1,19); Société Générale S.A. (1,34); Crédit Agricole S.A. (1,20); Banco Santander S.A. (1,36); Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (1,26); CaixaBank S.A. (1,17) Deutsche Bank A.G. (1,36); Commerzbank A.G. (1,14). Le osservazioni sono riferite ad un arco temporale di due anni, a partire dal 1 giugno 2017, e la frequenza delle rilevazioni è settimanale,
  - *market risk premium* pari al 5,29% e corrispondente alle rilevazioni del Professor Aswath Damodaran al 1° giugno 2017;
- valore terminale, calcolato attraverso la formula di *Gordon*, applicata a partire da un utile individuato assumendo una redditività sostenibile di lungo termine in funzione di un livello normalizzato del *tax rate*;
- tasso di crescita di lungo termine pari all'1,70%;
- analisi di sensitività, pari a +/- 0,05%, effettuate con riguardo al CET 1 *ratio target* e al costo del capitale proprio.



Sulla base dell'applicazione del metodo del DDM e delle assunzioni e dei parametri descritti precedentemente, il valore per azione di BMPS è stato individuato compreso nell'intervallo Euro 14,1 – Euro 20,5, con un valore centrale pari ad Euro 17,3.

Per quanto concerne il metodo di conforto dei multipli di Borsa, è stato verificato da PwC che il multiplo P/TBV implicito nella valutazione effettuata attraverso la metodica principale del DDM fosse, alla data di riferimento delle analisi valutative, in linea con il multiplo corrente di mercato P/TBV di una banca quotata nel mercato domestico ritenuta comparabile.

Il valore delle azioni ordinarie BMPS determinato da PwC è risultato inferiore rispetto al prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione è stata negoziata (l'ultimo giorno di negoziazione è il 22 dicembre 2016), pari ad Euro 20,993, e, pertanto, per effetto del meccanismo previsto dal Decreto 237, è stato preso a riferimento ai fini del calcolo del prezzo delle azioni ordinarie della Banca di nuova emissione.

Secondo quanto previsto, infine, dal Decreto 237, con particolare riguardo alle formule di calcolo del prezzo delle azioni di nuova emissione, partendo dal valore centrale per azione di BMPS individuato da PwC (Euro 17,3):

- è stata applicata una percentuale di sconto pari al 50% ai fini del calcolo del prezzo di conversione dei prestiti subordinati (che è risultato, pertanto, pari a Euro 8,6);
- è stata applicata al prezzo di conversione dei prestiti subordinati sopra indicato una percentuale di sconto del 25% ai fini del calcolo del prezzo di emissione delle nuove azioni assegnate al MEF (che è risultato pari a Euro 6,5).

#### **6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Non applicabile.

#### **6.5 Stabilizzazione**

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

## **7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

### **7.1 Azionisti venditori**

Non applicabile.

### **7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli azionisti venditori**

Non applicabile.

### **7.3 Accordi di *lock-up***

Non previsti.

## **8. SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE**

### **8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'emissione**

L'ammontare complessivo delle spese connesse alla Quotazione è stimato in circa Euro 4 milioni, inclusi i compensi dei consulenti e le spese vive.

## **9. DILUIZIONE**

### **9.1 Diluizione derivante dall'offerta**

L'effetto diluitivo derivante dall'emissione delle Nuove Azioni è stato pari al 97,43%.

Si illustra di seguito l'evoluzione del capitale sociale dell'Emittente a seguito dell'emissione delle Nuove Azioni.

	<i>Numero</i>
Prima della Ricapitalizzazione Precauzionale	29.320.798
Nuove Azioni	1.110.969.274
Totale post emissione delle Nuove Azioni	1.140.290.072

## **10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **10.1 Consulenti**

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'emissione.

### **10.2 Informazioni contenute nella presente Sezione sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti**

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata.

### **10.3 Pareri o relazioni di esperti**

Salvo quanto indicato nel Paragrafo 6.3 che precede, nella presente Nota Informativa non sono menzionati pareri o relazioni di esperti legati all'emissione, ulteriori rispetto a quelli contenuti nel Documento di Registrazione.

### **10.4 Informazioni provenienti da terzi**

Nella presente Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.